

Comune di Portobuffolè
Provincia di Treviso
Regione Veneto

Norme Tecniche Operative Variante n°1



Progettisti
urb. Francesco FINOTTO
arch. Valter GRANZOTTO

Sindaco:
Andrea Sebastiano SUSANA

Ufficio Tecnico:
urb. Gabriele Lion

Adottato
D.C.C. n° 31 del 30/12/2019

Approvato
Elaborato adeguato a quanto derivante dalla
D.C.C. n° 23 del 31/07/2020

Sommaro		
TITOLO I°	DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1.	Elementi costitutivi del PI	5
Art. 2.	Valore prescrittivo degli elementi costitutivi	5
Art. 3.	Applicazione del PI	6
TITOLO II°	ATTUAZIONE DEL PI	7
Art. 4.	Modalità e strumenti di attuazione	7
Art. 5.	Contenuti e procedure dei PUA	8
Art. 6.	Comparto	9
Art. 7.	Intervento diretto	9
Art. 8.	Perequazione urbanistica	9
Art. 9.	Credito edilizio	10
TITOLO III°	DISCIPLINA DEL TERRITORIO	12
CAPO I°	Il sistema ambientale	12
Sezione I ^a	Le fragilità	12
Art. 10.	Le penalità ai fini edificatori	12
Art. 11.	Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI	13
Art. 12.	Aree esondabili o a ristagno idrico	13
Art.12-bis	Misure di compensazione idraulica	13
Sezione II ^a	Tutela del paesaggio e dell'ambiente	15
Art. 13.	Tutela del paesaggio	15
Art. 14.	Tutela dell'ambiente	17
Sezione III ^a	I beni culturali	19
Art. 15.	Sesto grado di protezione	19
Art. 16.	Quinto grado di protezione	19
Art. 17.	Quarto grado di protezione	20
Art. 18.	Terzo grado di protezione	20
Art. 19.	Secondo grado di protezione	21
Art. 20.	Primo grado di protezione	21
Art. 21.	Edifici di valore storico-testimoniale	22
Sezione IV ^a	Fasce di rispetto	23
Art. 22.	Fasce di rispetto	23
CAPO II°	Il sistema insediativo	25
Sezione I ^a	Zonizzazione	25
Art. 23.	Zone "A"	25
Art. 24.	Sottozone "C1"	26
Art. 25.	Sottozone "C2"	26
Art. 26.	Zone "D"	27
Art. 27.	Manufatti incongrui ed elementi di degrado	29
Art. 28.	Zone a verde agricolo periurbano	29
Art. 29.	Disciplina delle zone agricole	30
	Edificabilità in Zona Agricola	31
	Ambiti di Integrità Fondiaria, Paesistica e Ambientale	32
	Allevamenti Zootecnici Intensivi	32
	Serre Fisse e serre tunnel a campata singola o multipla	32
	Manufatti per il ricovero di piccoli animali	33
	box e recinzioni per il ricovero di equidi	33
Art. 30.	Strutture agricole produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola	33
Art. 31.	Edificabilità negli ambiti di Edificazione Diffusa	35
Art. 32.	Abitazione rurale	36
Art. 33.	Strutture agricole produttive	37
Sezione II ^a	Servizi ed impianti di interesse comune	40
Art. 34.	Disciplina degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive	40

Art. 35.	Parcheggi e servizi pubblici	42
CAPO III° Il sistema relazionale		45
Art. 36.	Prescrizioni generali e comuni	45
Art. 37.	Impianti per la distribuzione dei carburanti	46
Art. 38.	Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico	46
Art. 39.	Norme transitorie e finali	46
SCHEDA URBANISTICA N. 1		49
SCHEDA URBANISTICA N. 3		52
SCHEDA URBANISTICA N. 4		55
SCHEDA URBANISTICA N. 5		58
SCHEDA URBANISTICA N. 6		61
SCHEDA URBANISTICA N. 8		64
SCHEDA URBANISTICA N. 9		67
SCHEDA URBANISTICA N. 11		70
SCHEDA URBANISTICA N. 12		73
SCHEDA URBANISTICA N. 13		76
SUSSIDI OPERATIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RESTAURO PAESISTICO		79
Art. 40.	Unità Morfologica 1. INTERPODERALE	84
Art. 41.	Filare arboreo di prima grandezza	84
Art. 42.	Filare arboreo di seconda grandezza	84
Art. 43.	Piccolo frangivento	84
Art. 44.	Frangivento arbustivi	84
Art. 45.	Grande frangivento	85
Art. 46.	Unità Morfologica 2. CORSI D'ACQUA	85
Art. 47.	Vegetazione ripariale arbustiva	85
Art. 48.	Vegetazione ripariale Arboreo-arbustiva	85
Art. 49.	Bosco Ripariale	86
Art. 50.	Unità Morfologica 3. EMERGENZE ISOLATE	86
Art. 51.	Alberi Isolati	86
Art. 52.	Macchia isolata	86
Art. 53.	Unità Morfologica 4. VIABILITÀ	86
Art. 54.	Viale alberato	86
Art. 55.	Strada alberata	87
Art. 56.	Siepe mista	87
Art. 57.	Siepe arbustiva	87

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Elementi costitutivi del PI

1. Il Piano degli Interventi del comune di Portobuffolè è costituito dai seguenti elaborati:
 - a) Banca dati alfa-numerica e vettoriale;
 - b) Relazione Programmatica;
 - c) Verifica del dimensionamento;
 - d) Norme Tecniche Operative;
 - e) Allegati alle NTO:
 - Allegato 1: Schede urbanistiche relative alle Unità Minime di Intervento;
 - Allegato 2: Sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale;
 - f) Elaborati grafici di progetto:
 - PI Intero territorio comunale: n° 2 tavole in scala 1:5000:
 - Tav. 13.1/a Zonizzazione;
 - Tav. 13.1/b Fragilità.
 - PI zone significative: n° 2 tavole in scala 1:2000:
 - Tav. 13.3.1 PI Portobuffolè, Settimo;
 - Tav. 13.3.2 PI Faè;
 - PI zone significative: n° 1 tavole in scala 1:1000:
 - Tav. 13.4 PI Disciplina particolareggiata del Centro Storico.
 - g) Regolamento per la gestione dei crediti edilizi;
 - h) Registro dei crediti edilizi;
 - i) Studio di Compatibilità idraulica e cartografia allegata;
 - j) Dichiarazione di procedura VAS;
 - k) Dichiarazione di non necessità di redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale.

Art. 2. Valore prescrittivo degli elementi costitutivi

1. Hanno valore prescrittivo le tavole di progetto di cui alla lettera f) del primo comma del precedente Art. 1 n° 13.1/a-b in scala 1: 5.000, n° 13.3.1, 13.3.2 in scala 1:2000 e n. 13.4 in scala 1:1000.

2. Nell'Allegato 1 alle NTO, di cui alla lettera e) del primo comma del precedente Art. 1, i disegni contenuti negli schemi illustrativi hanno solo valore illustrativo, servono solo a suggerire possibili soluzioni compositive, non a prescriverle: sono vincolanti invece gli schemi normativi nonché i punti 2., 3., 4. e 5. delle norme scritte relative ad ogni scheda urbanistica.

3. L'Allegato 2 alle NTO, di cui alla lettera e) del primo comma del precedente Art. 1. (Sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale) ha valore prescrittivo.

Art. 3. Applicazione del PI

1. Il presente strumento urbanistico costituisce il Piano degli Interventi (PI) del Comune di Portobuffolé ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 23 aprile 2004, n° 11.

2. Il campo di applicazione del PI è costituito dal territorio del comune di Portobuffolé, così come individuato nelle tavole di progetto di cui al primo comma, lettera f) del precedente Art. 1.

3. Le presenti norme disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia ed ogni intervento che trasformi o modifichi l'assetto del territorio e dell'ambiente.

4. Le presenti norme, comprensive degli allegati di cui al primo comma, lettera e) del precedente Art. 1., prevalgono, in caso di contrasto, su qualsiasi norma del regolamento edilizio, del regolamento d'igiene, di altri regolamenti comunali.

TITOLO II° ATTUAZIONE DEL PI

Art. 4. Modalità e strumenti di attuazione

1. Il Piano degli Interventi si attua attraverso Piani Urbanistici Attuativi e interventi diretti.

2. Il comparto urbanistico, di cui all'art. 21 della L.R. 11/2004, è lo strumento per la realizzazione coordinata degli interventi previsti dal presente Piano degli Interventi e dai Piani Urbanistici Attuativi.

3. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono definiti dall'art. 19 della L.R. 11/2004 e possono essere d'iniziativa pubblica o privata o, congiuntamente, di iniziativa pubblica e privata.

4. Gli strumenti di attuazione diretta, ai sensi del D.P.R. 380/01 sono:

- permesso di costruire (PdC);
- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- comunicazione inizio lavori asseverata (CILA).

5. Il Piano urbanistico attuativo si applica obbligatoriamente negli ambiti e nelle zone del territorio comunale espressamente indicati dal presente Piano degli Interventi o da una Variante allo stesso.

6. Rispetto al PI i Piani Urbanistici Attuativi possono prevedere modificazione del proprio perimetro e della propria superficie territoriale con il limite massimo del 10 per cento (deve essere sovrapponibile almeno il 90 per cento della superficie territoriale originaria e di quella variata) e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di PI, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi. Tali modifiche non costituiscono variante al PI. La modifica di perimetro e superficie, nei limiti sopra descritti, purché adeguatamente motivata, può anche non essere dovuta a trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di PI.

7. I Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica e quelli di iniziativa pubblica e privata, qualora il soggetto proponente si impegni ad attuare interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica ed ambientale aggiuntivi rispetto a quelli corrispondenti al proprio campo di intervento, possono anche prevedere modifiche al PI, con un limite massimo di aumento del 15 per cento in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali:

- a) la densità massima territoriale o fondiaria;
- b) l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria;
- c) l'altezza massima degli edifici;
- d) la lunghezza massima delle fronti.

8. Modificazioni percentuali superiori ai parametri di cui al comma precedente costituiscono variante al PI.

9. Possono essere approvate varianti ai PUA sottoscritte dai soli titolari delle aree incluse nella variante medesima che riguardino i parametri tecnici di cui al precedente comma 7 lettere

da a) a d), purché le medesime siano conformi alle disposizioni di zona del PI, non incidano sui criteri informativi del PUA e non aumentino il carico insediativo originario. Entro il periodo di validità del PUA e successivamente alla realizzazione e cessione al demanio comunale delle opere di urbanizzazione, le varianti al PUA potranno comportare limitate modifiche alle opere di urbanizzazione medesime necessarie per migliorarne la funzionalità locale.

Art. 5. Contenuti e procedure dei PUA

1. In funzione degli specifici contenuti, il piano urbanistico attuativo è formato dagli elaborati di cui all'art. 19 comma 2, della L.R. 11/2004, come integrato dal Regolamento Edilizio.

2. La convenzione di cui all'art. 19 della L.R. 11/2004, comma 2, lettera m) dovrà contenere la determinazione dei termini temporali per la realizzazione delle opere in esso previste, non superiori a 10 anni; prima della scadenza dei termini temporali la Giunta Comunale può prorogare la validità e l'efficacia dei PUA di iniziativa privata o congiunta pubblica e privata per un periodo non superiore a 5 anni.

3. Entro il periodo di validità dei PUA, le destinazioni d'uso e i tipi di intervento previsti sono quelli disciplinati dalle norme di attuazione dei singoli piani attuativi e dalle convenzioni allegate, che dovranno specificamente indicare le zone territoriali omogenee di riferimento che derivano dall'approvazione del piano.

4. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione dei piani urbanistici attuativi le destinazioni d'uso, i tipi di intervento previsti nonché le carature urbanistiche sono quelle previste dalla disciplina urbanistica definita dal PI vigente in quel momento, e della zonizzazione contenuta nel PUA previgente per quanto compatibile con il PI, che potranno essere realizzate, nelle parti residue, secondo le disposizioni di cui al comma successivo.

5. Se, entro il termine stabilito per l'esecuzione dei piani urbanistici attuativi (PUA), sono state interamente realizzate le opere di urbanizzazione ivi previste, secondo le modalità contenute nella convenzione allegata, ma gli interventi edilizi sui lotti non sono stati realizzati o sono stati realizzati solo in parte, l'edificazione all'interno dei lotti potrà essere attuata attraverso intervento edilizio diretto (Permesso di Costruire, SCIA, CILA, ecc.) secondo l'edificabilità e le disposizioni planivolumetriche previste dal PUA originario (anche se decaduto) qualora nella cartografia del PI sia riportato il perimetro del PUA a conferma delle originarie previsioni, ovvero secondo i parametri urbanistici definiti da idonea variante al PI. Al rilascio/presentazione dei titoli edilizi dovrà corrispondere il pagamento del contributo di costruzione (art. 16 DPR 380/2001 e successive modifiche) sulla base del tariffario/tabelle vigenti all'atto di rilascio/presentazione del titolo edilizio. Se, entro il termine stabilito per l'esecuzione dei piani urbanistici attuativi (PUA), non sono state interamente realizzate le opere di urbanizzazione ivi previste secondo le modalità contenute nella convenzione allegata, gli interventi di nuova edificazione, nella parte rimasta inattuata, sono subordinati all'approvazione di un nuovo piano urbanistico attuativo.

6. Nella generalità dei piani urbanistici attuativi relativi ai Progetti norma, è prevista la cessione al Demanio Comunale delle aree destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie quantificate nei Progetti norma stessi (superficie viaria, parcheggio, verde, aree attrezzate pubbliche, ecc.), nonché la realizzazione a carico dei soggetti attuatori di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ivi contenute o funzionalmente connesse con l'intervento, purché in adiacenza ovvero esplicitamente previste dal Progetto norma stesso. Il valore di tali

aree ed opere di urbanizzazione sarà scomputato con la procedura ed ai sensi del comma 11 dell'art. 31 della L.R. 11/2004.

7. Fino ad un terzo del verde pubblico attrezzato previsto all'interno dei Progetti norma e che non comporti una riduzione della quota minima di 15,00 mq/abitante corrispondente alla quota di verde primario, potrà essere monetizzato a prezzo reale e gestito direttamente dai soggetti privati.

8. Qualora gli interventi previsti nei Progetti Norma comportino una modifica dell'assetto della rete scolante ovvero una riduzione dei tempi di corrivazione alla rete scolante del bacino o un incremento del coefficiente idrometrico, il piano urbanistico attuativo dovrà prevedere uno studio accurato della nuova situazione idraulica per riadeguare la rete scolante e mettere in sicurezza il bacino scolante. Gli eventuali adeguamenti della rete idraulica di scolo necessari per far fronte al mutato uso del suolo sono considerati alla stregua di oneri e di opere di urbanizzazione primaria e saranno eseguiti sotto il controllo del competente Consorzio di Bonifica.

Art. 6. Comparto

1. Il comparto urbanistico è costituito dall'insieme degli immobili da trasformare appartenenti a più proprietari o soggetti aventi titolo ad edificare e costituenti una unità minima d'intervento, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11/2004 e si realizza attraverso la costituzione di un Consorzio e la presentazione di un'unica istanza di Permesso di Costruire o SCIA.

2. Qualora nelle aree assoggettate a comparto urbanistico sia prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (compresa la cessione o il vincolo delle aree) è necessaria la stipula di una convenzione ovvero di un atto unilaterale d'obbligo di cui all'art. 19 della L.R. 11/2004, comma 2, lettera m).

Art. 7. Intervento diretto

1. L'intervento diretto, come definito al precedente Art. 4, comma 4, si attua in tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto uno strumento urbanistico attuativo o individuato un comparto urbanistico. Nelle altre zone l'intervento diretto è consentito solo dopo l'approvazione dello strumento urbanistico attuativo o la costituzione del consorzio di comparto, salvo gli interventi di cui all'art. 9 del D.P.R. 380/01 e quelli disciplinati dall'art. 18bis della L.R. 11/2004. Il titolo edilizio è comunque subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del titolo edilizio, in conformità all'art. 12 comma 2 del D.P.R. 380/2001.

Art. 8. Perequazione urbanistica

1. Le aree appartenenti al sistema insediativo residenziale e produttivo sono considerate ambiti di perequazione urbanistica integrata, ai sensi dell'art. 16 delle Norme di Attuazione del PATI.

2. Disposizioni generali:

- a) L'urbanizzazione e l'edificazione vengono attuate mediante strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata e accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/04 e successive modificazioni. Gli accordi potranno prevedere anche cessioni di aree, impegni a realizzare interventi di interesse pubblico o monetizzazione degli stessi.
- b) I proprietari degli immobili interessati partecipano «pro-quota» all'edificazione, agli oneri di urbanizzazione ed alla cessione delle aree, sulla base di apposita convenzione.
- c) Qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica. Il Comune ha facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell'ambito di perequazione, nei modi definiti dal PI o da idonea Variante.
- d) Gli accordi di pianificazione afferenti al Piano degli Interventi dovranno contenere una valutazione di congruità economico-finanziaria che verifichi il soddisfacimento dell'interesse pubblico in relazione agli obiettivi strategici definiti dal PATI.
- e) Si considera soddisfatto l'interesse pubblico se la quota relativa al beneficio pubblico non sia inferiore al 50% dell'incremento di valore complessivo. In ogni caso il beneficio pubblico dovrà essere considerato al netto degli oneri e delle opere di urbanizzazione previste dalla legge o dalle condizioni attuative prescritte dal PI, nonché degli interventi necessari ai fini della sicurezza idraulica e delle compensazioni ambientali o paesaggistiche, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera f).
- f) In alternativa, il soddisfacimento dell'interesse pubblico, può essere conseguito attraverso la cessione al demanio comunale di una quota non inferiore al 50% della superficie territoriale oggetto di accordo di pianificazione (comprensiva delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed agli interventi di messa in sicurezza idraulica e delle compensazioni ambientali e paesaggistiche).

Art. 9. Credito edilizio

1. Il credito edilizio può essere attribuito al proprietario/avente titolo di un immobile esclusivamente in base alle seguenti fattispecie:

- a) a seguito di demolizione di manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, individuati negli elaborati cartografici del PI, e alla completa rinaturalizzazione del suolo, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della LR 14/2019;
- b) a seguito di demolizione di elementi di degrado individuati negli elaborati cartografici del PI e di altri immobili incongrui in zona agricola, non più funzionali all'attività, ovvero a seguito di interventi di miglioramento della qualità urbana e di arredo urbano, di riordino della zona agricola e infine di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale, ai sensi dell'art. 36 della L.R.V. 11/2004 e s.m.i.;
- c) a seguito di cessione a titolo gratuito di aree e/o fabbricati sottoposti a vincolo di espropriazione per pubblica utilità o asserviti a vincolo di uso pubblico (compensazione urbanistica) ai sensi dell'art. 37 della L.R.V. 11/2004.

2. I manufatti incongrui e i suoli che possono generare credito edilizio a seguito delle attività di cui al precedente comma sono indicati negli elaborati grafici del PI.

3. L'ammontare del credito edilizio di cui al comma 1. a) e 1. b) è determinato sulla base dei coefficienti tabellari indicati nel Regolamento per la gestione dei crediti edilizi.

4. Il credito edilizio derivante dalla compensazione urbanistica di cui al comma 1. c) è determinato sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento per la gestione dei crediti edilizi.

TITOLO III° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO I° Il sistema ambientale

Sezione I° Le fragilità

Art. 10. Le penalità ai fini edificatori

1. Ai fini della salvaguardia del patrimonio ambientale, della sicurezza del territorio e delle relative opere infrastrutturali, il PI recepisce la classificazione dei terreni del territorio Comunale secondo le due classi relative alla compatibilità geologica:

- Classe di compatibilità II: terreni idonei a condizione;
- Classe di compatibilità III: terreni non idonei;

2. Gli interventi entro la classe di compatibilità II – terreni idonei a condizione di tipo b), e d) sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 11, commi 4 e 5, delle Norme di Attuazione del PATI.

3. Entro gli ambiti classificati come classe di compatibilità III – terreni non idonei, è preclusa l'edificazione. Entro tali aree, all'esterno dell'area golenale del fiume Livenza, sono ammessi esclusivamente gli interventi conformi alla disciplina di zona che non aumentano il carico urbanistico (quali: annessi rustici, depositi attrezzi, legnaie, garage) e comunque nel rispetto delle Norme di Attuazione del PAI di cui all'articolo successivo. È ammessa a realizzazione di reti infrastrutturali, servizi pubblici, parcheggi e opere di arredo solo nel caso in cui esse siano compatibili con le condizioni ambientali, geologiche, idrogeologiche e idrauliche dei siti, con l'esecuzione di opportune analisi di tipo geotecnico e idrogeologico che permettano di definire in modo adeguato la progettazione delle opere, la gestione degli eventuali materiali di scavo e l'adeguatezza degli interventi al quadro normativo ambientale e tecnico. Sono altresì consentiti gli interventi per la riduzione del rischio e le opere idrauliche di salvaguardia e di disinquinamento della risorsa idrica.

4. Nell'area individuata come B01 non è ammessa nuova edificazione in conformità al regime vincolistico previsto dall'art. 11, comma 2, del PAI (approvato con Delibera del Comitato istituzionale del 19 novembre 2015).

5. Negli ambiti rappresentati dal Paleovalveo e dalla galleria artificiale del centro storico, come individuati nello Studio di microzonazione sismica di 3 livello allegato al PATI, in sede di piani attuativi o di progettazione degli interventi edilizi dovrà essere puntualmente valutato l'indice di liquefazione e approfondito lo studio dei potenziali cedimenti.¹

¹ Comma aggiunto in conformità al parere di compatibilità idraulica e sismica del Genio Civile di Treviso del 30 luglio 2020, prot. 303091 che riprende quello di cui al parere espresso dalla Difesa del Suolo del 6 marzo 2018 prot. 85283

Art. 11. Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI

1. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera f) del primo comma del precedente Art. 1, sono individuate le aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta – Bacchiglione (delibera n. 3 del Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012 e Delibera del Comitato istituzionale del 19 novembre 2015): aree classificate P1 (aree a moderata pericolosità), P2 (aree a pericolosità media), P3 (aree a pericolosità elevata), F (ambito fluviale).

2. Nelle aree classificate dal Piano stralcio di cui al precedente comma si applicano le corrispondenti Norme di attuazione.

Art. 12. Aree esondabili o a ristagno idrico

1. Nelle «aree esondabili o a ristagno idrico» è sconsigliata la realizzazione di piani interrati o seminterrati e, al contrario, raccomandata la realizzazione di edifici aventi il piano terra sopraelevato di 50 cm rispetto al piano campagna. In ogni caso gli eventuali piani interrati o seminterrati dei nuovi edifici dovranno essere idraulicamente isolati rispetto alla rete fognaria, al sottosuolo, allo scoperto, alle strade circostanti, con adeguato sopralzo delle soglie di accesso al di sopra delle quote di possibile allagamento dei piani stradali. La loro previsione dovrà essere corredata da atto unilaterale d'obbligo in cui il committente si assume la responsabilità dell'opera in caso di danni e rinuncia ad eventuali richieste di indennizzo alle pubbliche amministrazioni. Per tutte le strutture esistenti che già utilizzino volumetrie sotto al piano campagna, sono necessarie adeguati accorgimenti tecnici al fine di evitare allagamenti nelle strutture interrato.

Art.12-bis Misure di compensazione idraulica²

1. Tutti gli interventi urbanistici ed edilizi devono essere conformi alle norme idrauliche contenute nel capitolo 7 della VCI allegata alla Variante n. 1 al PI.

2. Sotto il profilo del rilascio dei pareri in merito alle misure di compensazione idraulica, si ritiene opportuno seguire il seguente schema procedurale:

- Per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata;

² Articolo aggiunto in conformità al parere del Consorzio di Bonifica Piave del 9 luglio 2020, prot. 9928

- Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 mq e pari o inferiori a 1000 mq, si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata;
- Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI.
- In particolare per superfici inferiori a mq 500 lo smaltimento delle acque meteoriche, tramite infiltrazione, dovrà avvenire nella misura indicativa di un pozzo perdente di diametro Ø200 cm, profondo 3,00 m (ogni 500 mq di superficie impermeabilizzata) considerando, per ogni pozzo, un potere infiltrante di 20 l/s, purché esista un franco di almeno di 1,00 m tra il fondo del pozzo e la falda, con pareti forate e riempimento laterale costituito da materiale sciolto di grande pezzatura.
- Per quanto riguarda l'impermeabilizzazione indotta dalla realizzazione di vigneti, gli stessi dovranno essere soggetti al parere del Consorzio e all'applicazione del principio dell'invarianza idraulica considerando una portata allo scarico di 10 l/s ha e garantendo comunque un volume minimo di invaso di 150 m³ per ettaro di superficie adibita a vigneto.

Sezione IIª Tutela del paesaggio e dell'ambiente

Art. 13. Tutela del paesaggio

1. In conformità al PATI negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera f) del primo comma del precedente Art. 1, sono riportati i seguenti vincoli paesaggistici:

- a) Immobili e adiacenze vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004:
 - Villa Giustinian, Salice - D.M. 17.10.1962;
 - La Casa - D.M. 01.04.1925;
 - Ex Castello - D.M. 09.05.1923;
 - Monte di Pietà - D.M. 15.03.1923 - D.M. 16.09.1961;
 - Torre Civica - D.M. 16.09.1961;
 - Casa Gaia da Camino;
 - Porzione dell'ex Convento, sito in borgo Servi 1 e 3 – D 23/04/2013;
 - Basilica Santa Maria dei Servi, D. 23/04/2013;
 - Scuola materna "Opera Pia C. Rota", D 23/04/2013;
 - Canonica della Parrocchia di San Marco Evangelista, D. 17/03/2016.
- b) Aree vincolate ai sensi dell'art. 136 comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004:

Centro abitato di Portobuffolè (Individuato ai sensi della L. 1497/1939, con DM 13/02/68).
- c) Aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004:
 - Corsi d'acqua. Negli elaborati grafici di progetto sono individuati i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera c) come precisati nella DGR 12 luglio 2004 n. 2186, e il corrispondente elenco degli idronomi: Fiume Livenza, Fiume Resteggia, Fiumicello Rasego;
 - Territori coperti da foreste e da boschi. Negli elaborati grafici di progetto sono individuati i territori coperti da foreste e da boschi, vincolati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera g), nonché ai sensi della L.R. 52/78: zone boscate site all'interno del Fiume Livenza.
 - Ville Venete. Negli elaborati grafici di progetto sono individuate le ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete, che costituiscono luoghi notevoli del paesaggio, ai sensi dell'art. 40 comma 4 della L.R. 11/2004 la cui disciplina di tutela è definita dai gradi di protezione attribuiti, di cui al successivo Art. 21: Irvv 00000634 - Villa Giustinian, Salice; Irvv 00000323 - Villa Turon.

3. In conformità al PATI negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera f) del primo comma del precedente Art. 1 sono riportati i seguenti ambiti di tutela del paesaggio:

- a) Contesti figurativi: Costituiscono le aree di pertinenza delle eccellenze paesaggistiche e dei beni tutelati, concorrendo a definire quadri paesaggistici di grande rilevanza e unicità (iconicità, riconoscibilità generale, identità condivisa, valenza simbolica) e quindi aree particolarmente rappresentative delle diverse tipologie di paesaggio meritevoli di tutela e protezione. Sono vietati tutti gli interventi che possono alterare la

percezione delle eccellenze paesaggistiche esistenti. Per il contesto figurativo di Villa Giustinian, classificata come bene culturale di interesse provinciale si applica la disciplina di cui agli artt. 49 e 52 delle Norme Tecniche del PTCP della Provincia di Treviso.

- b) Coni visuali: è prescritta la conservazione dei singoli elementi strutturali e decorativi superstiti che compongono la vista, onde salvaguardare il valore storico, ambientale e percettivo della vista medesima. Gli interventi ammessi dovranno essere finalizzati alla rimozione degli elementi incongrui e di disturbo percettivo e d'integrazione con la struttura sintattica della vista secondo il principio della limitazione delle interferenze visive.
- c) Pertinenze scoperte da tutelare. Entro le aree classificate come pertinenze scoperte da tutelare è vietata qualsiasi edificazione, fatta eccezione per la installazione di arredi quali panchine, fontane, vasche, ecc. e piccole attrezzature connesse con il giardinaggio, quali depositi attrezzi, purché di altezza non superiore a ml. 2,50 e di superficie lorda non superiore a mq 5 e serre non industriali con superficie coperta non superiore al 3% dell'area della pertinenza, con un massimo di mq 150. Entro tali zone è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione degli spazi liberi e del patrimonio arboreo e arbustivo. È ammessa la demolizione e ricostruzione con ricomposizione dei volumi accessori e delle superfetazioni legittime in posizione diversa.
- d) Edifici di valore storico testimoniale. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera f) del primo comma del precedente Art. 1 sono individuati gli edifici di valore storico-testimoniale. Gli interventi sugli edifici di valore storico-testimoniale dovranno essere conformi alle destinazioni d'uso e ai gradi di protezione assegnati negli elaborati grafici di progetto, come definiti nel Art. 21
- e) Manufatti dell'archeologia industriale: Molino di Faè, Molino di Resteggia. È prescritta conservazione unitaria degli elementi strutturali, decorativi e funzionali interni ed esterni, costituenti un rapporto organico, dei manufatti nonché la conservazione dei singoli elementi superstiti della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, onde salvaguardare valori tipologici e strutturali dei manufatti medesimi.
- f) Siti archeologici:

Codice Carta Archeologica del Veneto	Località	Descrizione
7	Settimo	Materiale sporadico
8	Portobuffolè	Materiale sporadico

Ai fini di tutela delle aree a rischio archeologico, nelle quali la probabilità di rinvenimenti archeologici è da verificare alla luce dei dati informativi acquisiti e aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno, fatta eccezione per le normali pratiche agricole, deve essere preventivamente comunicato alla medesima Soprintendenza. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016. Si richiama la normativa in merito all'obbligo di Valutazione di Impatto Archeologico di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, nonché quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs 42/2004 in relazione ai rinvenimenti fortuiti.

Art. 14. Tutela dell'ambiente

1. In conformità al PATI negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera f) del primo comma del precedente Art. 1 sono riportati i seguenti vincoli ambientali:

- a) Aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.Lgs. 30 dicembre 1923, n. 3276. Vanno rispettate le prescrizioni di cui al decreto di vincolo.
- b) Siti di Interesse Comunitario. Negli elaborati grafici del PI sono individuati i perimetri dei Siti di Interesse Comunitario per le parti comprese all'interno del territorio comunale: «IT 3240029 - Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano». I SIC sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Piani, progetti e interventi devono salvaguardare le emergenze floro-faunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione dell'area come zona SIC. Per ogni piano, progetto e intervento sul territorio comunale dovrà essere verificata la procedura per la valutazione di incidenza secondo quanto indicato dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.
- c) Zone di Protezione Speciale. Negli elaborati grafici del PI sono individuati i perimetri delle seguenti Zone di Protezione Speciale per le parti comprese all'interno del territorio comunale: «IT 3240017 - Ambito fluviale del Livenza». Le ZPS sono individuate ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, sono soggette alle disposizioni di cui al D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Piani, progetti e interventi devono salvaguardare le emergenze floro-faunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione dell'area come zona ZPS. Per ogni piano, progetto e intervento sul territorio comunale dovrà essere verificata la procedura per la valutazione di incidenza secondo quanto indicato dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.

2. In conformità al PAT negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera f) del primo comma del precedente Art. 1 sono riportati i seguenti ambiti di tutela dell'ambiente:

- a) Aree nucleo. Aree appartenenti alla rete ecologica regionale e localizzate all'interno del territorio comunale, costituite dagli habitat compresi nei siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Gli interventi nelle aree nucleo, dovranno essere compatibili con le misure di conservazione e la normativa dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000.
- b) Biotopi. Il PI riconosce quale elemento d'importanza ambientale il Prà dei Gai, come delimitato negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera f) del primo comma del precedente Art. 1. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dalle aree boscate comprese entro gli ambiti dei biotopi. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Sono consentiti gli interventi di ripulitura e diradamento di specie invasive finalizzati a incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali; sono consentiti altresì, gli interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all'eventuale ripristino del bene boschivo, secondo le norme di polizia forestale, nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, ivi compreso l'ampliamento dell'area boscata con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti.
- c) Stepping stone. Gli interventi all'interno delle Stepping stone sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 39 del PTCP della Provincia di Treviso, nonché ad analisi di

compatibilità ambientale. All'interno delle Stepping stone la necessità della valutazione d'incidenza è decisa dall'autorità competente riguardo alla prossimità delle aree SIC/ZPS; nel caso in cui essa non si renda necessaria, dovrà essere redatta un'analisi che dimostri comunque la compatibilità dell'opera con i luoghi.

- d) Fasce di mitigazione. Il PI individua le fasce di mitigazione dell'area produttiva di Bastie che hanno la funzione di mitigare gli impatti della zona industriale verso gli spazi aperti del territorio agricolo e il corridoio ecologico del Fiume Resteggia. Le fasce di mitigazione possono essere destinate sia alla forestazione, sia alla realizzazione di avvallamenti e alla creazione di ambienti umidi, finalizzati alla naturalizzazione e alla mitigazione idraulica e alla realizzazione degli interventi volti alla tutela del territorio sotto il punto di vista del rischio idraulico concertando le strategie progettuali con il Consorzio di Bonifica.
- e) Zone di tutela relative all'idrografia principale. All'esterno dei centri abitati e delle zone edificabili in conformità al PATI è individuata una zona di tutela relativa all'idrografia principale, ai sensi dell'art. 41, comma 1, L.R. 11/2004, per una profondità di:
- **ml. 100** dal limite demaniale dei seguenti corsi d'acqua: Fiume Livenza, Fiume Resteggia, Fiumicello Rasego; entro il centro abitato tale profondità è ridotta a **ml. 60**.
 - **ml. 10** dal limite demaniale di tutti i restanti canali.

Per gli edifici esistenti entro le zone di tutela relative all'idrografia principale sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di restauro e ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione all'esterno delle zone di tutela relative all'idrografia principale. Gli interventi di ampliamento saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso l'origine del vincolo, nel rispetto della normativa di cui al R.D. n. 523/1904. Gli interventi di nuova edificazione saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento del nuovo edificio rispetto all'allineamento del fronte degli edifici limitrofi esistenti verso l'origine del vincolo: i nuovi edifici dovranno in ogni caso rispettare una distanza minima di ml. 50,00 dal limite demaniale del Fiume Livenza, del Fiume Resteggia e Fiumicello Rasego e di ml 10,00 per i restanti canali. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello *jus ædificandi* corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni oggetto di demolizione senza ricostruzione ai sensi del precedente Art. 9.

3. Zone a verde privato. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera f) del primo comma del precedente Art. 1 sono individuate le zone a verde privato, entro le quali è vietata qualsiasi edificazione, fatta eccezione per la installazione di arredi quali panchine, fontane, vasche, ecc. e piccole attrezzature connesse con il giardinaggio, quali depositi attrezzi, purché di altezza non superiore a ml. 2,50 e di superficie lorda non superiore a mq 15 e serre non industriali con superficie coperta non superiore al 3% dell'area destinata a verde privato vincolato, con un massimo di mq 150. Entro tali zone è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione degli spazi liberi e del patrimonio arboreo e arbustivo.

Sezione IIIª I beni culturali

Art. 15. Sesto grado di protezione

1. Riguarda edifici di notevole valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione integrale di ogni loro parte interna ed esterna.

2. intervento ammesso: *Restauro*. L'intervento deve tendere al ripristino dei valori originali, con una destinazione d'uso uguale o analoga a quella originaria. Ogni modificazione deve avvenire solo con i metodi e le cautele del restauro scientifico. Dovranno essere eliminate le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio. E' ammessa la possibilità di installare servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi di cucina con ventilazione forzata sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione e areazione naturale. Per rispettare uno stato di fatto, è ammessa un'altezza minima di vani abitabili pari a ml. 2,40; in caso non sia raggiungibile tale altezza minima, dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione.

Art. 16. Quinto grado di protezione

1. Riguarda gli edifici di valore storico, artistico e ambientale di cui interessi la conservazione di elementi strutturali, decorativi e funzionali interni ed esterni, costituenti un rapporto organico, limitato ad una parte dell'edificio.

2. Intervento ammesso: *risanamento conservativo*, con le seguenti prescrizioni:

- a) conservazione delle facciate esterne ed interne, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo (cornici, marcapiani, etc.);
- b) conservazione dell'impianto strutturale originario, verticale e orizzontale (quest'ultimo nel caso di pregevoli solai in legno, etc.);
- c) conservazione dei collegamenti originari, verticali ed orizzontali, in quanto legati alla tipologia fondamentale dell'edificio;
- d) conservazione o ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate nella posizione e nelle forme, in quanto legate alla morfologia fondamentale dell'edificio;
- e) conservazione o ripristino delle aperture originarie al livello stradale (carraie, pedonali, etc.);
- f) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, lapidi antiche, etc., nonché degli spazi coperti pavimentati o sistemati ad orto o giardino;
- g) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale del profilo altimetrico originario;
- h) possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e le strutture dell'edificio, con la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti;
- i) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi cucina con ventilazione forzata, sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione e aerazione naturale;
- j) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a ml. 2,40;

k) obbligo di eliminare le superfetazioni ed in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio.

3. L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative, sempre nel rispetto delle caratteristiche strutturali e/o tipologiche originarie dell'edificio.

Art. 17. Quarto grado di protezione

1. Riguarda gli edifici per i quali è prescritta la conservazione dei singoli elementi superstiti della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, onde salvaguardare valori storico-ambientali dell'intero tessuto edilizio.

2. Intervento ammesso: *ripristino tipologico*, con le seguenti prescrizioni:

- a) conservazione delle facciate esterne e interne, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti, nonché dell'apparato decorativo o superstito, evitando di integrare quello mancante;
- b) conservazione delle parti superstiti delle strutture originarie verticali;
- c) conservazione dei collegamenti originari superstiti, verticali ed orizzontali;
- d) conservazione delle aperture originarie superstiti in tutte le facciate e al livello stradale;
- e) conservazione degli elementi architettonici isolati;
- f) possibilità di aggregare eccezionalmente, unità tipologiche adiacenti troppo piccole per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici in questione;
- g) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale, del profilo altimetrico originario;
- h) possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi e altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e la struttura dell'edificio;
- i) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente;
- j) possibilità di spostare e integrare le aperture esclusivamente su facciate interne che non abbiano definiti caratteri architettonici;
- k) possibilità di traslazione dei solai senza però modificare il numero dei piani, comprendendo nel conteggio il piano sottotetto;
- l) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari al ml. 2,40; nel caso tale altezza minima non sia raggiungibile neppure applicando la precedente norma sulla traslazione dei solai, dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione;
- m) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio.

3. L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative, sempre nel rispetto delle caratteristiche strutturali e/o tipologiche originarie dell'edificio.

Art. 18. Terzo grado di protezione

1. Riguarda gli edifici che definiscono unitamente al complesso delle emergenze ambientali un sistema insediativo significativo e rappresentano una memoria storica dell'insediamento urbano.

2. Intervento ammesso: *ristrutturazione edilizia*, con le seguenti modalità:
 - a) lo svuotamento dell'edificio con il mantenimento delle strutture perimetrali e delle parti originarie, anche con variazione delle quote di intradosso dei solai e della posizione e forma delle strutture verticali, questo al fine di ottenere altezze utili abitabili di almeno ml. 2,40;
 - b) l'accorpamento dei volumi di unità tipologiche adiacenti troppo piccole per un loro adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici in questione;
 - c) la variazione della dimensione, della posizione e del numero delle aperture nei fronti purché risulti un sistema non incongruo rispetto alla logica distributiva della facciata adeguata alla "memoria storica" di questi edifici.
3. L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative, sempre nel rispetto delle caratteristiche strutturali e/o tipologiche originarie dell'edificio.

Art. 19. Secondo grado di protezione

1. Riguarda gli edifici che, pur inseriti in un sistema insediativo ed ambientale significativo, in quanto già oggetto di interventi nel corso del tempo hanno ora forme non compatibili con la memoria storica dell'insediamento, oppure edifici privi di caratteri intrinseci meritevoli di conservazione.
2. Gli interventi relativi possono prevedere la ristrutturazione edilizia, l'ampliamento e la demolizione con ricostruzione. La ricostruzione dovrà avvenire di norma sul medesimo sedime ovvero secondo planivolumetrico approvato dal comune.
3. L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative.

Art. 20. Primo grado di protezione

1. Riguarda manufatti incongrui che costituiscono motivo di disagio urbano e ambientale.
2. Intervento ammesso: *demolizione senza ricostruzione*; fino alla demolizione dell'edificio è ammessa unicamente la manutenzione ordinaria. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello *jus aedificandi* corrispondente agli edifici oggetto di demolizione senza ricostruzione ai sensi del precedente Art. 9. Qualora la demolizione sia accompagnata dalla contestuale e completa rinaturalizzazione del suolo, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della LR 14/2019, il credito edilizio potrà essere utilizzato come credito da rinaturalizzazione per le finalità cui agli arti 6 e 7 della LR 14/2019.

Art. 21. Edifici di valore storico-testimoniale

1. Gli interventi sui manufatti edilizi di valore storico-testimoniale, precisamente indicati negli elaborati di cui alla lettera e) dell'art. 1, devono rispettare le prescrizioni relative ai gradi di protezione e alle destinazioni d'uso di seguito assegnate a ciascun edificio, o gruppo di edifici (o aggregato) come risultante dalle schede B:

A = residenza B = annesso rustico C = magazzino
D = terziario diffuso E = Agriturismo

edificio n°	via	destinazione d'uso	grado di protezione
1	Settimo	A, C, D,	3
2	Verdi, n° 8	A, D	4
3	Provinciale	A, B, C, D, E	3
4	Ronche, n° 2	A, B, C, D, E	4
5	Ronche, n° 2	A, B, C, D, E	3
6	Ronche, n° 7	A, B, C	3
7	Ronche, n° 5	A, B, C	3
8	Ronche, n° 14	A, D, E	4
9	Ronche	A, B, C	2
10	Resteggia, n° 6	A, C, E	4
11	Faè, n° 3	A, B, C, D	3
12	Faè	A, B, D	3
13	Faè, n° 18	A, B, C, D, E	2
14	Faè, n° 24	A, B, C, D, E	3
15	Bastie	A, B, C, D, E	3
16	Bastie, n° 60	A, B, C, D, E	3
17	Faè	A, B, C, D, E	3
18	Resteggia	A, D, E	3

2. In tutto il territorio comunale il consiglio comunale può deliberare la modifica del grado di protezione di un livello, con l'esclusione degli edifici con grado 6 e 5, a seguito di comprovate valutazioni tecniche presentate dal soggetto avente titolo con specifica istanza corredata da idonea analisi storico filologica.

3. In ogni caso, negli interventi di recupero dei fabbricati esistenti localizzati in zona agricola non sono ammessi più di tre alloggi complessivi per ciascun edificio, compreso l'esistente.

Sezione IV^a Fasce di rispetto

Art. 22. Fasce di rispetto

1. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera f) del primo comma del precedente Art. 1, sono individuate le seguenti fasce di rispetto:

- a) Fasce di rispetto stradali. Sono individuate all'esterno dei centri edificati e delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione nella misura indicata dall'art. 26 e 27 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 così come modificato del D.P.R. 16 aprile 1993, n. 147. All'interno dei centri abitati le fasce di rispetto stradale individuate negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del primo comma del precedente Art. 1 definiscono la distanza minima dalla strada da rispettare negli interventi nuova costruzione.
- b) Fasce di rispetto dai cimiteri: per una profondità massima di ml. 200; eventuali misure inferiori possono essere stabilite unicamente sulla base del parere dell'ULSS competente per territorio.
- c) Fasce di rispetto dai metanodotti: in relazione alle loro caratteristiche:
 - Metanodotto IMPORTAZIONE URSS DN 1050 (42") 1° specie (Pmax = 70 bar), servitù non ædificandi di ml. 20, misurati dalla tubazione;
 - Metanodotto PORDENONE/ODERZO DN 1200 (48"), servitù non ædificandi di ml. 20, misurati dall'asse della tubazione;
 - Metanodotto TARVISIO/SERGNANO DN 900 (36") 1° specie (Pmax = 70 bar), servitù non ædificandi di ml. 21, misurati dall'asse della tubazione;
 - Metanodotto ALLACCIAMENTO COMUNE DI PORTOBUFFOLÈ DN 100 (3") 1° specie (Pmax = 70 bar), servitù non ædificandi di ml 12, misurati dalla tubazione.
- d) Fasce di servitù idraulica: **ml. 10** dal limite demaniale.

2. All'interno delle fasce di rispetto stradali di cui al comma 1 lettera a) fuori dal centro abitato sono ammessi i soli interventi consentiti dagli articoli 16 e 17 del Codice della strada D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche, nonché la realizzazione delle pertinenze stradali, ai sensi dell'art. 24 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) e art. 60-63 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (DPR 495/1992). In particolare, fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-testimoniale tutelati con specifici gradi di protezione di cui al precedente Art. 21 per le costruzioni ubicate nelle fasce di rispetto delle strade sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del DPR 380/2001 e successive modificazioni, con esclusione della demolizione con ricostruzione in loco. Sono inoltre consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario. Le distanze tra gli accessi ai fondi privati non possono essere inferiori per le strade extraurbane secondarie a ml. 300. Nelle fasce di rispetto stradale comprese entro i centri abitati gli interventi di demolizione e ricostruzione e ampliamento, qualora ammessi dalla disciplina di zona, non devono sopravanzare rispetto all'origine del vincolo.

3. Nelle fasce di rispetto dai cimiteri di cui al comma 1 lettera b), fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-testimoniale tutelati con specifici gradi di protezione di cui al precedente Art. 21, sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento, nonché cambio di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 338 del TU Leggi Sanitarie RD 1265/1934.

4. Nelle aree di cui al comma 1, lettera b), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e successive modificazioni, l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.

5. All'interno della fascia di rispetto dai metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 (G.U. 08/05/2008, n. 107, Suppl. Ordinario n.115).

6. Nelle fasce di servitù idraulica si applicano le disposizioni specifiche di cui al R.D. 368/1904, R.D. 523/1904 e del D.Lgs. n. 152/2006. Tutti gli interventi all'interno della fascia di servitù idraulica di 10 metri, lateralmente ai corsi d'acqua pubblici o in gestione al Consorzio di Bonifica, sono sottoposto alla valutazione del Consorzio di Bonifica competente.

7. Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.

8. Le fasce di rispetto indicate negli elaborati grafici del PI hanno valore ricognitivo, segnalano cioè la presenza di un vincolo, la cui estensione ed efficacia è comunque determinata dalla pertinenza normativa.

9. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello *jus ædificandi* corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni oggetto di demolizione senza ricostruzione localizzati entro le fasce di rispetto, ai sensi del precedente Art. 9.

CAPO II° Il sistema insediativo

Sezione I° Zonizzazione

Art. 23. Zone "A"

1. Sono le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

2. Destinazioni d'uso previste: residenza, terziario diffuso, attrezzature per lo spettacolo, servizi ed attrezzature collettive di interesse locale o generale.

3. Tipi di intervento previsti: secondo quanto previsto dai gradi di protezione degli edifici, come riportati negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera f) del primo comma del precedente Art. 1.

4. Di norma l'Unità Minima di Intervento coincide con l'unità edilizia soggetta a grado di protezione, ad eccezione delle Unità Minime di Intervento individuate nell'elaborato di progetto 13.4 (Disciplina particolareggiata del Centro Storico) che costituiscono comparti urbanistici ai sensi dell'art. 21 della LR 11/2004, per le quali, pur in presenza di intervento diretto, rimane l'obbligo di estendere l'intervento stesso a tutta l'area appartenente all'U.M.I., nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede urbanistiche di cui all'allegato 1 alle NTO (Schede urbanistiche relative alle Unità Minime di Intervento). Nel caso nelle singole schede urbanistiche sia prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (compresa la cessione delle aree) è necessaria la stipula della convenzione ai sensi dell'art. 28bis DPR n. 380/2001.

5. Nel caso degli edifici soggetti a grado di protezione 2 (demolizione con ricostruzione) non compresi all'interno dell'ambito delle Unità Minime di Intervento soggette a Scheda Urbanistica la ricostruzione può avvenire sullo stesso sedime originario, ovvero accorpando la dipendenza all'edificio principale. In questo secondo caso deve essere rispettate le seguenti distanze minime:

- distanza minima dai confini: ml. 5,00, oppure in aderenza;
- distanza minima dalla strada: ml. 5,00, oppure secondo gli allineamenti prescritti dall'Amministrazione Comunale all'atto del rilascio del permesso di costruire;
- distanza minima dagli edifici: pari alla semisomma delle rispettive altezze, oppure in aderenza.

6. Sono stati individuati negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del primo comma del precedente Art. 1 n° 2 Progetti-Norma; all'interno di tali ambiti gli interventi sono subordinati alla redazione di uno Piano Urbanistico Attuativo (PUA), secondo le prescrizioni contenute nella successiva tabella:

Progetti Norma n	Superficie territoriale stimata mq	Superficie fondiaria stimata mq	Superficie minima a verde pubblico mq	Superficie minima a parcheggio mq	Superficie viaria stimata mq	Volume massimo mc	Abitanti teorici n	mq/ab di Verde pubblico	mq/ab di parcheggi pubblici
7	2.300	1.350	800	150	-	4.500	30	41,12	5,03
9	14.500	8.000	3.000	900	2.600	25.000	167	15,06	5,02

7. Nella generalità dei Piani Attuativi relativi alle zone A, fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 5, è prevista altresì la cessione al Demanio Comunale delle aree destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie quantificate nei Progetti Norma di cui al precedente comma del presente articolo (superficie viaria, parcheggio pubblico, verde pubblico).

8. Per ogni singolo intervento di nuova edificazione vanno comunque rispettati i limiti di cui all'art. 7, punto 1) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

9. La realizzazione di garage o posti auto interrati è ammessa unicamente all'interno degli ambiti disciplinati con Progetto norma, scheda urbanistica, ovvero nel caso di interventi mediante demolizione e ricostruzione.

Art. 24. Sottozone "C1"

1. Sono le parti di territorio dove la superficie coperta degli edifici esistenti è compresa tra il 7,5% e il 12,5% della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale è compresa tra 0,50 e 1,50 mc/mq.

2. Destinazioni d'uso previste: residenza, terziario diffuso.

3. Le attività artigianali di servizio ammesse nelle zone residenziali devono in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

- a) il volume occupato dall'attività sia inferiore a 1001 mc. e la Superficie Lorda minore di 251 mq., con un indice di copertura inferiore a 0,50 mq/mq;
- b) le caratteristiche tipologiche e costruttivo-edilizie non siano contrastanti con il contesto edilizio;

4. Tipi di intervento previsti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, adeguamento igienico-sanitario, demolizione con o senza ricostruzione, ampliamento, nuova costruzione, variazione delle destinazioni d'uso nel rispetto delle seguenti prescrizioni urbanistiche:

<i>Lotto minimo</i>	= mq. 800
<i>Indice di edificabilità fondiaria massimo</i>	= 1,2 mc./mq.
<i>Indice di copertura massimo</i>	= 25 %
<i>Altezza massima dei fabbricati</i>	= ml. 9,50
<i>Distanza minima tra i fabbricati</i>	= ml. 10,00 oppure in aderenza.
<i>Distanza minima dai confini del lotto</i>	= ml. 5,00 oppure a confine.
<i>Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00</i>	= ml. 5,00
<i>Distanza minima dalle strade di larghezza uguale o superiore a ml. 7,00</i>	= ml. 7,50

5. Sono stati individuati nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) del primo comma del precedente Art. 1. i perimetri dei PUA vigenti per cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente Art. 5

Art. 25. Sottozone "C2"

1. Sono le parti di territorio inedificate o dove la superficie coperta degli edifici esistenti è inferiore al 7,5% della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale è inferiore a 0,50 mc/mq.

2. Destinazioni d'uso previste: residenza, terziario diffuso.

3. Le attività artigianali di servizio ammesse nelle zone residenziali devono in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

- a) il volume occupato dall'attività sia inferiore a 1001 mc. e la Superficie Lorda minore di 251 mq., con un indice di copertura inferiore a 0,50 mq/mq;
- b) le caratteristiche tipologiche e costruttivo-edilizie non siano contrastanti con il contesto edilizio;

4. Tipi di intervento previsti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, adeguamento igienico-sanitario, demolizione con o senza ricostruzione, ampliamento, nuova costruzione, variazione delle destinazioni d'uso nel rispetto delle seguenti prescrizioni urbanistiche:

- Lotto minimo* = mq. 800;
- Indice di edificabilità fondiaria massimo* = 1,00 mc./mq., ovvero secondo quanto previsto nei singoli progetti-norma;
- Indice di edificabilità fondiaria minimo* = 0,75 mc./mq.
- Indice di copertura massimo* = 25 %
- Altezza massima dei fabbricati* = ml. 9,50
- Distanza minima tra i fabbricati* = ml. 10,00 oppure in aderenza.
- Distanza minima dai confini del lotto* = ml. 5,00 oppure a confine.
- Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00* = ml. 5,00
- Distanza minima dalle strade di larghezza uguale o superiore a ml. 7,00* = ml. 7,50

5. Strumento di intervento: permesso di costruire per gli edifici esistenti esterni al perimetro del progetti-norma, ai sensi dell'art. 18 bis della L.R. 11/2004, ovvero permesso di costruire con obbligo di convenzione nel caso di aree con perimetri di comparto urbanistico di cui all'art. 21 della L.R. 11/2004, nonché obbligo di Piano Urbanistico Attuativo (PUA), per le aree incluse nei perimetri dei progetti-norma, redatto secondo le prescrizioni contenute nella successiva tabella:

Progetti Norma n	Superficie territoriale stimata mq	Superficie fondiaria stimata mq	Superficie minima a verde pubblico mq	Superficie minima a parcheggio mq	Superficie viaria stimata mq	Volume massimo mc	Abitanti teorici n	mq/ab di Verde pubblico	mq/ab di parcheggi pubblici
3	19.700	12.160	5.400	660	1.480	19.700	131	41,12	5,03
4	12.100	8.980	1.215	405	1.500	12.100	81	15,06	5,02
6	6.600	3.980	1.800	220	600	6.600	44	40,91	5,00
10	4.650	2.900	615	155	980	4.650	31	19,84	5,00

6. Nella generalità dei Piani Attuativi relativi alle sottozone C2, fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 5, è prevista altresì la cessione al Demanio Comunale delle aree destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie quantificate nei Progetti Norma di cui al precedente comma del presente articolo (superficie viaria, parcheggio pubblico, verde pubblico).

7. Sono stati individuati nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) del primo comma del precedente Art. 1. i perimetri dei PUA vigenti per cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente Art. 5.

Art. 26. Zone "D"

1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamenti esistenti o di nuova formazione assimilati a quelli produttivi.

2. Destinazioni d'uso previste: di norma l'eventuale piano interrato, ove consentito, è destinato a garage o posti macchina coperti, o magazzini e depositi. Il piano terra e il piano primo sono destinati al terziario diffuso, ai complessi commerciali, alle attività direzionali, uffici, industria, artigianato. È prevista inoltre la possibilità di ricavare un alloggio per unità produttiva, con un massimo di 600 mc; l'ingresso alla residenza all'interno dell'edificio deve essere separato da quello delle altre attività. La zona D/02, di cui alla tav. 13.3.1 (Portobuffolè, Settimo), conserva esclusivamente la destinazione d'uso logistica, commerciale, terziario diffuso, complessi commerciali.

3. Tipi di intervento previsti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, adeguamento igienico-sanitario, demolizione con ricostruzione, ampliamento, nuova costruzione, variazione delle destinazioni d'uso nel rispetto delle seguenti prescrizioni urbanistiche:

Lotto minimo = mq. 2000.

Indice di copertura massimo = 60 %

Indice di utilizzazione fondiaria (comprensivo di tutte le destinazioni d'uso):

0,80 mq/mq;

Altezza massima dei fabbricati: = mt. 10,00

Sono ammesse, altresì, altezze diverse solo per gli organismi tecnologici direttamente necessari al funzionamento dell'attività;

N° piani: sono ammessi fino a tre piani. Il terzo piano potrà essere utilizzato esclusivamente per le destinazioni ad uffici o abitazione del custode.

Distanza minima tra i fabbricati = ml. 10,00 oppure in aderenza.

Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00 oppure a confine.

Distanza minima dalla strada di servizio = ml. 10,00.

Parcheggi: all'interno del lotto deve altresì essere riservata a parcheggio un'area pari a 25 mq per addetto e comunque non inferiore al 10% della superficie fondiaria.

Sistemazione dell'area scoperta: almeno il 10% della superficie fondiaria del lotto deve essere sistemata a verde, con alberi di 1^a e 2^a grandezza contenuti nell'Allegato 2 alle NTO: *sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico*, nella quantità minima di uno ogni 60,00 mq della superficie a verde, secondo le indicazioni contenute nello *Schema tecnico di riferimento per la realizzazione delle strutture verdi*. La piantumazione delle essenze arbustive dovrà essere effettuata entro i termini di presentazione della SCIA di agibilità.

4. Sono stati individuati nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) del primo comma del precedente Art. 1 i perimetri dei PUA vigenti per cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente Art. 5.

5. Fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 5 è prevista altresì la cessione al Demanio Comunale delle aree destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie quantificate nei PUA di cui al precedente comma del presente articolo (superficie viaria, parcheggio pubblico e verde pubblico).

6. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera f) del primo comma del precedente Art. 1, in corrispondenza della zona D/01 sono individuati gli ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili – contrassegnati con la lettera **R** - in conformità al PTCP 2010 e all'art. 15 comma 4 delle N di A del PATI. In via transitoria, non oltre 5 cinque anni dalla data di entrata in vigore del PATI, in caso di dismissione delle attività produttive esistenti è ammesso l'insediamento di nuove attività produttive. Decorsi cinque anni

dall'entrata in vigore del PATI in caso di dismissione delle attività produttive esistenti non è ammessa la localizzazione di nuove attività produttive; fino all'entrata in vigore della successiva variante di adeguamento al PATI sono ammesse attività agroindustriali, logistiche, artigianato di servizio, attività ricettive, attività direzionali, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita inferiori a 1500 mq. pubblici esercizi, attività per la cultura, il tempo libero, lo spettacolo e ricreative.

Art. 27. Manufatti incongrui ed elementi di degrado

1. Negli elaborati grafici di progetto del PI sono state individuate altresì i manufatti incongrui e gli elementi di degrado che presentano motivi di turbativa ambientale o gravi problemi ineliminabili di inquinamento del territorio. Per tali opere incongrue ed elementi di degrado non sono ammissibili interventi edilizi specifici, se non finalizzati alla rimozione delle stesse e alla riqualificazione dei siti. I volumi degli edifici legittimi esistenti possono essere usufruiti nel limite dell'indice di edificabilità primario e perequato previsto nella singola zona territoriale omogenea e con le modalità di intervento ivi previste. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dei volumi legittimi demoliti in conformità al precedente Art. 9.

Art. 28. Zone a verde agricolo periurbano

1. Il PI individua negli elaborati grafici di progetto le zone a verde agricolo periurbano, appartenenti al sistema insediativo, come definito dal PAT, che non rientrano tra le zone di espansione residenziale o produttiva definite dalla presente variante al Piano degli Interventi.

2. Tali aree, per la loro prossimità agli insediamenti residenziali, produttivi e alle infrastrutture, costituiscono ambiti di transizione e interconnessione tra le aree rurali, utilizzate ai fini della produzione agricola e le aree più intensamente urbanizzate.

3. Nelle aree a verde agricolo periurbano gli interventi devono essere finalizzati a:

- Salvaguardare gli elementi di pregio ambientale presenti (siepi, filari, alberi isolati e macchie boscate);
- Eliminare o ridurre i fattori di degrado e detrattori della qualità ambientale e insediativa;
- Favorire il mantenimento delle attività agricole con particolare riguardo per quelle tipiche e tradizionali, incentivando gli orti urbani e periurbani;
- Integrare il verde urbano con le componenti rurali di maggior pregio ambientale e gli insediamenti con il sistema degli spazi pubblici che connettono le aree di bordo con quelle centrali;
- Integrare le funzioni rurali e urbane con servizi pubblici ed attività finalizzate alla ricreazione, al tempo libero, allo sport, all'agriturismo.

4. Nelle aree a verde agricolo periurbano è ammessa la realizzazione di aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport di cui al successivo Art. 34 con l'esclusione dell'indice di edificabilità, con le modalità precisate ai commi 8 e 9 del medesimo articolo.

5. Sugli immobili esistenti ricadenti in tali aree, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Art. 29. Disciplina delle zone agricole

1. Il PI disciplina la parte di territorio comunale destinata all'uso agricolo e ne regola gli interventi che comportano trasformazioni urbanistiche e/o edilizie incidenti sul patrimonio dei beni naturali, ambientali e antropici del territorio in conformità agli art. 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004 e alla disciplina del PAT vigente.

2. Il PI individua negli elaborati di progetto in scala 1:5.000 e in scala 1:2.000, con apposita grafia, le seguenti parti del territorio agricolo:

- Zone agricole;
- Ambiti di integrità fondiaria, paesaggistica e ambientale;

3. Il PI per le aree individuate al comma precedente disciplina le destinazioni rivolte all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica, agli insediamenti abitativi rurali, alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche.

4. Tutte le zone agricole sono considerate ambiti territoriali a sensibilità ambientale e paesaggistica, che rappresentano un quieto paesaggio agrario che placa il contrasto con la più intensa frammentazione degli spazi urbanizzati disposti lungo la SP 50.

5. Ai fini della tutela delle caratteristiche del paesaggio agrario devono essere conservati e valorizzati, i seguenti elementi:

- a) la rete dei fossi, dei canali di irrigazione e di scolo, dei collettori, nonché le loro arginature;
- b) l'assetto viario poderale ed interpoderale: la viabilità carraia poderale ed interpoderale deve essere mantenuta avendo riguardo al divieto relativo di impermeabilizzazione permanente del suolo;
- c) le emergenze naturalistiche lungo i corsi d'acqua;
- d) le formazioni boscate puntuali;
- e) le recinzioni ovvero le delimitazioni, nonché le opere di protezione, le arginature ed i marginamenti, realizzati con materiali ed in forme tradizionali;
- f) i grandi alberi, le alberate formali ed informali;

6. Di norma nelle zone agricole non sono ammessi movimenti di terra che producano alterazioni permanenti del profilo dei suoli, fatti salvi quelli strettamente funzionali agli interventi consentiti ai sensi delle presenti norme e alle necessità derivanti dalla coltivazione dei fondi relative alla realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie più efficienti mediante impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell'acqua in agricoltura.

7. In tutto il territorio agricolo gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche del territorio. Gli *interventi di trasformazione fondiaria*, compresi gli interventi di sistemazione idraulica agraria con drenaggio tubolare sotterraneo, devono assicurare il mantenimento del precedente volume d'invaso mediante il rizezionamento dei fossi a partire da quelli di seconda raccolta, ovvero creando nuovi volumi d'invaso (vasche, stagni, ecc.) e devono assicurare un'adeguata compensazione ambientale mediante interventi di piantumazione degli assi interpoderali, dei fossi comuni, la formazione di fasce tampone o macchie boscate, non inferiore alla superficie delle scoline soppresse, e fino al raggiungimento della soglia minima del 5% della superficie territoriale (corrispondenti a 10 unità arboree equivalenti per ettaro, considerando 60 mq per unità arborea) considerando anche le dotazioni

esistenti, secondo i parametri definiti nei *Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale* compresi nell'Allegato 2 alle NTO.

8. In tutto il territorio agricolo gli interventi di ristrutturazione edilizia anche parziale, ampliamento, nuova costruzione devono assicurare una dotazione minima di essenze arboree e/o arbustive pari a **tre** volte la superficie coperta oggetto d'intervento, fino al raggiungimento della soglia minima del 5% (corrispondenti a 10 unità arboree equivalenti per ettaro, considerando 60 mq per unità arborea) della superficie territoriale di intervento, considerando anche le dotazioni esistenti, determinate secondo le modalità previste nel Prospetto n. 1: parametri di ricostruzione del verde agrario compresi nell'Allegato 2 alle NTO.

9. Le essenze arboree e arbustive di cui ai precedenti commi dovranno essere scelte di norma tra quelle previste nei *Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale*, ovvero contenute in un piano di recupero ambientale, e messe a dimora in relazione alle Unità Morfologiche ed alle Strutture Verdi tipiche del paesaggio locale. In particolare dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nel Prospetto n. 2 (Unità morfologiche), nonché nel Prospetto n. 3 (schemi tecnici di riferimento per la realizzazione delle strutture verdi), compresi nell'Allegato 2 alle NTO

10. La piantumazione delle essenze arboree e arbustive dovrà essere effettuata entro i termini di validità del titolo edilizio anche utilizzando le aree in fregio a viabilità o a percorsi rurali, ovvero le aree messe a disposizione dal comune. Per gli interventi di trasformazione edilizia o fondiaria, localizzati in terreni con superficie maggiore di dieci ettari, è ammessa la piantumazione delle essenze arboree e/o arbustive secondo una successione temporale prevista in un piano di sistemazione aziendale. In ogni caso il completamento dell'opera di piantumazione dovrà avvenire entro tre anni dal rilascio del titolo autorizzativo e comunque entro i termini di presentazione della SCIA di agibilità.

11. Entro le zone agricole non è consentita l'installazione di insegne, cartelli e cartelloni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda, con esclusione dei segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nonché delle insegne di esercizio, che dovranno essere installate in corrispondenza dell'accesso carraio alla proprietà e/o al fabbricato dove si svolge l'attività, con dimensioni massime di mq. 1,50.

EDIFICABILITÀ IN ZONA AGRICOLA

12. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente gli interventi edilizi previsti dall'Art. 44 della L.R. 11/2004 e quelli ammessi ai sensi della L.R. 10 agosto 2012, n. 28 – *Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario*, e s.m.i.

13. All'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo è istituito sul fondo di pertinenza, a cura del richiedente, un vincolo di non edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi dell'Art. 45 della L.R. 11/2004.

14. Le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue a edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del suolo agricolo. In tal senso, l'edificazione ricadente all'interno dei corridoi ecologici, dovrà essere posta nel raggio massimo di 50 m. da edifici esistenti, e disposte preferenzialmente secondo il tessuto storico dell'edificato esistente (per collocazione, esposizione, ecc.).

15. L'edificazione delle nuove abitazioni, nonché l'ampliamento di quelle esistenti, deve essere realizzata in conformità alle disposizioni di cui al successivo Art. 32

16. La costruzione di nuove strutture agricolo-produttive, nonché l'ampliamento di quelle esistenti deve essere realizzata in conformità alle disposizioni di cui al successivo Art. 33.

17. Al fine di garantire completezza all'offerta turistica nel territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast e delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico.

AMBITI DI INTEGRITÀ FONDIARIA, PAESISTICA E AMBIENTALE

18. Negli elaborati di progetto del PI, sulla base dell'analisi delle caratteristiche tecnico-agronomiche dei suoli, della localizzazione degli ambiti delle aziende agricole, nonché degli ambiti di tutela ambientale e paesaggistica e dei contesti figurativi appartenenti ai coni visuali, sono stati definiti i perimetri degli «Ambiti di integrità fondiaria, paesistica e ambientale». All'interno degli «Ambiti di integrità fondiaria, paesistica e ambientale» definiti ai sensi dell'art. 43, comma 1 della L.R. 11/2004 non sono consentite nuove edificazioni, né la realizzazione di serre fisse. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. È ammessa la loro demolizione con ricostruzione all'esterno degli ambiti di integrità. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello *jus ædificandi* corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni destinati alla demolizione senza ricostruzione ai sensi del precedente Art. 9. Non è ammessa la realizzazione di discariche o di depositi di materiali non agricoli.

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI

19. Gli allevamenti zootecnico intensivi sono disciplinati in conformità alla D.G.R.V. n. 856 del 15 maggio 2012.

20. Per la determinazione delle distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola, delle distanze minime da residenze singole sparse e concentrate (centri abitati), ai sensi dell'Allegato A alla DGR n. 856 del 15 maggio 2012 si richiamano le specifiche disposizioni vigenti in merito alle distanze di cui all'Allegato A alla DGR n. 856 del 15 maggio 2012 che individua, per le diverse categorie di animali allevabili, i relativi indici parametrici cui fare riferimento per il riconoscimento della sussistenza del nesso funzionale tra l'allevamento e l'azienda agricola, adeguando gli indici parametrici al limite massimo annuo ammesso di kg di azoto per ettaro.

21. La costruzione di nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi, nonché l'ampliamento di quelli esistenti, deve essere realizzata secondo le prescrizioni di cui al successivo Art. 33.

22. Non sono ammessi nuovi allevamenti intensivi all'interno delle aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

SERRE FISSE E SERRE TUNNEL A CAMPATA SINGOLA O MULTIPLA

23. Nelle zone agricole, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 26, è consentita la realizzazione di serre e insediamenti orto-floricoli in conformità all'articolo 44, comma 6, della L.R. 11/2004, secondo le regole costruttive definite dalla D.G.R. n. 172 del 3 febbraio 2010 e dai corrispondenti allegati, nonché dalla D.G.R. n. 315 del 11 marzo 2014 - *Serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse*

stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per la loro installazione, con le limitazioni di cui ai successivi commi e rispettando le seguenti distanze minime:

- m. 5 dai confini di proprietà;
- m. 10 dai fabbricati appartenenti ad altro fondo.

24. Le serre fisse senza strutture murarie fuori terra possono essere realizzate senza limitazione del rapporto di copertura.

25. Le serre fisse caratterizzate da strutture murarie fuori terra possono raggiungere il limite di copertura pari al 50% della superficie fondiaria.

26. Non sono ammesse serre fisse entro gli Ambiti di integrità fondiaria, paesistica e ambientale.

MANUFATTI PER IL RICOVERO DI PICCOLI ANIMALI

27. È ammessa la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, nella quantità massima di un edificio per lotto di proprietà anche se composto da più mappali, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Superficie lorda non superiore a mq 20,00.
- Altezza massima di gronda non superiore a ml. 2,50.
- Forma planivolumetrica compatta, preferibilmente rettangolare, evitando volumetrie articolate.
- Copertura a falde inclinate tipo «capanna», con pendenza massima del 30%, evitando altre forme di coperture.
- Le aperture dei fronti esterni devono riproporre forme, dimensioni e rapporti dimensionali tra larghezza e altezza, analoghi a quelli già presenti nella architettura rurale della zona.
- Distanza dai confini non inferiore a ml 5,00.
- Distanza dagli edifici non inferiore a ml. 6,00.
- Non sono ammesse tettoie, pompeiane e altre pertinenze annesse.

BOX E RECINZIONI PER IL RICOVERO DI EQUIDI

28. È ammessa la realizzazione di box, nella misura massima di 24 mq di superficie lorda e alla distanza dai confini non inferiore a 5 m, e di recinzioni per il ricovero di equidi, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità nonché nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa con riferimento alla tutela, alla gestione e al benessere degli equidi.

Art. 30. Strutture agricole produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola

1. È ammesso il riutilizzo delle strutture agricole produttive esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola la cui cessata funzionalità alle esigenze dell'azienda agricola

è dimostrata da idonea relazione agronomica, in conformità alle disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Sono definite “strutture agricolo produttive non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola” le costruzioni legittimamente edificate in funzione dell’attività agricola sulla scorta delle previgenti disposizioni in materia di edificabilità delle zone agricole, che presentano i seguenti requisiti:

- a) alla data di adozione della presente Variante n. 1 al PI erano già in proprietà dell’avente titolo richiedente;
- b) successivamente alla adozione presente Variante n. 1 al PI non sono stati oggetto di frazionamenti rispetto al fondo cui sono collegati;
- c) hanno perduto il nesso funzionale concreto ed attuale con le esigenze dell’azienda agricola.

3. I requisiti di non funzionalità di cui alla lettera c) del comma 2 sono certificati mediante una perizia tecnico-agronomica, asseverata da un professionista abilitato, redatta secondo i criteri previsti dall’atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera d) della L.R. 11/2004, nella quale, previo sopralluogo, il perito accerti che la costruzione ha perduto il nesso funzionale concreto ed attuale con le esigenze dell’azienda agricola. La suddetta perizia dovrà riportare:

- a) generalità:
 - dati proprietario/i (richiedente/i);
 - ubicazione: planimetria catastale con evidenziazione dei terreni dell’azienda;
- b) descrizione azienda:
 - riparto reale della superficie (prato, seminativo, vigneto, ecc.);
 - indirizzo produttivo (viticolo, zootecnico, cerealicolo, ecc.);
 - parco macchine – attrezzi esistenti in azienda;
 - sintetica ma esauriente storia dell’azienda agricola (cessione terreni in affitto, vendita
 - terreni, cambio indirizzo produttivo, ecc.) atta a motivare la richiesta;
- c) fabbricati aziendali attuali:
 - descrizione con: planimetria indicante gli edifici, interessante anche un congruo intorno in scala 1:500;
 - per ciascun fabbricato rurale o parte: utilizzo attuale, superficie coperta e volume;
 - estremi dei titoli abilitativi;
 - documentazione fotografica esauriente.

4. Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, non regolarmente assentito.

5. È ammesso il riutilizzo delle strutture agricolo produttive non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola localizzate in zona agricola, in conformità alle seguenti prescrizioni:

- a) all’interno del sedime esistente nei casi in cui l’intervento di ristrutturazione avvenga senza demolizione o con demolizione parziale delle costruzioni non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola;
- b) all’esterno del sedime esistente entro un raggio di ml. 200 dagli edifici esistenti, nei casi in cui l’intervento di ristrutturazione preveda la demolizione totale delle

strutture agricolo produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola presenti e tali strutture siano localizzate entro fasce di rispetto o zone di tutela.

- c) Le costruzioni riutilizzate a fini residenziali non potranno essere oggetto di successivi ampliamenti residenziali finché permane la destinazione d'uso agricola della zona di appartenenza.
- d) Per l'intervento di recupero è prescritto un progetto unitario per ogni unità edilizia che potrà essere realizzato per stralci funzionali che dovranno essere espressamente individuati negli elaborati progettuali; dovrà far parte integrante di tali elaborati anche il progetto di definitiva sistemazione dell'area di pertinenza.
- e) Non è ammessa l'edificazione di nuove strutture agricolo produttive se non vi è variazione della consistenza del fondo stesso, del tipo o dell'entità delle colture praticate nell'azienda agricola, nonché del tipo di conduzione della stessa; il tutto andrà opportunamente documentato a seguito di relazione agronomica.

6. Le strutture agricolo produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola possono avere la destinazione residenziale nei limiti di cui ai successivi commi, se rispettano le distanze minime dagli allevamenti esistenti, altrimenti possono essere recuperati come spazi accessori o di servizio alla residenza. È ammesso altresì il loro utilizzo per attività agrituristiche e per strutture ricettive complementari, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 11/2013. È inoltre ammesso il cambio d'uso in servizi alla persona, magazzini e depositi di materiale e attrezzature, anche di uso non agricolo. Sono escluse le destinazioni produttive e commerciali.

7. Attraverso le modalità di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sarà possibile il recupero in loco delle volumetrie esistenti con destinazione residenziale fino al limite massimo di 600 mc. Nella sola modalità di cui alla lettera b), qualora le volumetrie recuperabili superino il limite di 600 mc è ammessa l'assegnazione del credito edilizio, per la sola volumetria eccedente, secondo lo schema definito al precedente Art. 9.

8. Nel caso in cui il recupero della volumetria avvenga attraverso intervento di ristrutturazione con demolizione (anche parziale), la ricostruzione dovrà rispettare le disposizioni e le caratteristiche tipologiche, compositive e formali di cui al successivo Art. 32

9. Il riutilizzo a fini non agricoli delle strutture agricolo produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola è soggetto a contributo straordinario, ai sensi dell'art 16, comma 4, lettera d-ter) del DPR 380/2001, che dovrà essere corrisposto al comune prima del rilascio del titolo abilitativo.

Art. 31. Edificabilità negli ambiti di Edificazione Diffusa

1. Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono le aggregazioni edilizie in contesto periurbano e rurale.

2. Destinazioni d'uso previste: residenza, terziario diffuso, escluse le medie strutture di vendita.

3. Gli interventi devono rispettare la seguente disciplina di zona:

altezza massima: ml. 7,50;

distanza dalle strade: nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495/1992). La distanza minima dalla viabilità vicinale, interpodereale o comunque gravata di servitù di pubblico transito è di ml. 10,00;

distanza dai confini: non inferiore a ml. 5,00;

distanza tra i fabbricati: non inferiore a ml. 10,00;
raggio minimo: ml 6,00
distanza minima dai corsi d'acqua pubblici: ml. 10,00 salvo deroga delle competenti Autorità.

4. Per gli edifici residenziali esistenti compresi entro gli ambiti di edificazione diffusa, sono ammessi i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, demolizione con o senza recupero e ricostruzione del volume esistente, adeguamento igienico-sanitario, ampliamento fino ad un massimo di 800 mc compreso l'esistente, a prescindere dalle dimensioni della superficie fondiaria.

5. Entro gli ambiti di edificazione diffusa sono stati individuati i «nuclei residenziali» di cui all'art. 13, comma 9, delle Norme di Attuazione del PATI all'esterno dei quali sono individuate le «aree agricole di pertinenza» che costituiscono «ambiti di localizzazione degli interventi edilizi» di cui all'art. 43 comma 2 della L.R. 11/2004, in cui è ammessa l'eventuale ricostruzione, col mantenimento delle destinazioni d'uso, degli edifici oggetto di demolizione localizzati nelle fasce di rispetto stradali, nelle golene e nelle zone di tutela dei corsi d'acqua, nei contesti figurativi, negli ambiti dei coni visuali, negli ambiti di integrità fondiaria, paesistica e ambientale, che rappresentano motivo di turbativa ambientale o paesaggistica, nella misura di 600 mc per ogni superficie fondiaria corrispondente ad un lotto minimo di mq 800, previa detrazione dal lotto originario della superficie fondiaria corrispondente all'eventuale edificio esistente, sulla base di un indice di edificabilità fondiaria di 1 mc/mq, con un minimo di mq 800.

6. In tutti gli ambiti di cui al presente articolo il rilascio del permesso di costruire è condizionato alla verifica della dotazione delle principali opere di urbanizzazione primaria e all'allacciamento ai pubblici servizi a rete. L'esecuzione delle eventuali opere di urbanizzazione mancanti potrà essere regolata mediante permesso di costruire convenzionato, corredato da idoneo atto unilaterale d'obbligo.

Art. 32. Abitazione rurale

1. L'abitazione rurale è il complesso di strutture murarie organicamente ordinato alla residenza della famiglia rurale.

2. Gli interventi di demolizione con ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione delle abitazioni nelle zone agricole, di cui al precedente Art. 29 devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Altezza massima dei fabbricati = PT + due piani abitabili (ml. 9,00);

Altezza minima = PT + un piano abitabile;

Distanze minime = le nuove abitazioni devono essere costruite in aderenza o nel rispetto delle seguenti distanze minime:

ml. 5 dai confini di proprietà;

ml. 10 da altri fabbricati siti nello stesso fondo da elevarsi a 20 per le stalle e le concimaie;

ml. 10 da abitazioni di proprietà altrui;

ml. 20 da stalle di proprietà altrui con meno di 20 U.B.A.;

ml. 50 da stalle di proprietà altrui con più di 20 U.B.A.;

ml. 100 dagli allevamenti intensivi di proprietà altrui.

Distanza minima dalle strade vicinali = ml. 10,00

Distanza minima dalle strade di tipo F = ml. 20,00

Distanza minima dalle strade di tipo C = ml. 30,00

Caratteristiche volumetriche e morfologiche: dovranno rispondere a criteri di semplicità e compattezza, evitando gli slittamenti delle falde del tetto. Al piano terra è ammessa la destinazione d'uso a servizi alla residenza o ad annessi rustici fino ad un massimo del 50% della Superficie Utile residenziale relativa al piano stesso.

Coperture: gli edifici devono avere coperture a falde o a padiglione, con pendenza compresa tra il 30 e il 40%: il solo materiale di copertura ammesso è la tegola a canale o coppo a colorazione naturale.

Portici, balconi, logge e terrazze: i portici dovranno essere ricavati all'interno del corpo di fabbrica, la loro profondità non potrà essere superiore all'altezza dell'intradosso della chiave di volta dell'arco, ovvero dell'architrave di sostegno del solaio; i balconi sono ammessi unicamente in corrispondenza dell'ingresso principale all'abitazione: non sono ammesse logge, né terrazze a sbalzo.

Serramenti, scuri, controfinestre: i serramenti e gli oscuri dovranno essere di legno; non sono ammessi, avvolgibili (persiane), controfinestre in metallo esterne.

Materiali esterni: il materiale esterno da usare dovrà essere l'intonaco con colore incorporato; sono vietati rivestimenti con intonaci plastici o marmi o altri materiali. I colori da usare saranno scelti nella gamma variabile dal bianco al beige, ovvero nell'ambito delle ocre rosse e gialle, comunque a base di terre, con risalto del tono più scuro per gli infissi verniciati.

Cornice di gronda: la cornice di gronda potrà sporgere dalle murature di non oltre cm. 40 e dovrà essere raccordata al muro in modo da determinare continuità con la parete, o con mattoni con sporgenza graduale, o con altre sagomature. Nel caso di cornice di gronda con modiglioni a vista in legno questa potrà sporgere dalle murature non oltre cm. 60.

Gronda: la gronda dovrà avere sezione semicircolare ed essere a vista; i pluviali dovranno avere sezione circolare e dovranno essere concentrati di norma vicino agli spigoli del fabbricato: sia per la gronda che per i pluviali è vietato l'uso della plastica.

Camini: i camini per la parte verticale dovranno di norma risaltare dalle murature, con sporgenza compresa fra 15 e 25 cm. ed essere opportunamente sagomati; il comignolo dovrà essere di forma tradizionale: semplice, a falde, a torretta, a tenaglia o coda di rondine, a vaso e composito.

Deroghe: sono ammesse deroghe ad alcuni dei parametri relativi alle caratteristiche morfologiche e di decoro in presenza di ampliamenti che avvengano in continuità di edifici che già presentino una loro precisa morfologia e complessità decorativa, nello spirito di migliorare l'intervento globale, unificando la lettura del fabbricato e sempre con precisa documentazione fotografica e planimetrica dell'intervento, e comunque nel rispetto ed in sintonia con la tradizione costruttiva locale.

Art. 33. Strutture agricole produttive

1. Le strutture agricole produttive sono definite dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'art. 44 della L.R. 11/2004.

2. Gli interventi di demolizione con ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione delle strutture agricole produttive nelle zone agricole, di cui al precedente Art. 29, da attuarsi in conformità a quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 11/2004, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Altezza massima dei fabbricati = ml.10,00. Altezze diverse possono essere consentite solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto della produzione.

Distanze minime:

a) Le stalle, le porcilaie per uso familiare, le conigliere e i recinti per la stabulazione libera devono osservare le seguenti distanze:

ml. 20 dalle abitazioni;

ml. 10 dai confini di proprietà;

ml. 200 da pozzi sorgenti impiegate per acquedotti ad uso potabile;

ml. 30 dalle strade comunali e provinciali;

ml. 10 dalle strade vicinali ed interpoderali.

b) I rimanenti annessi rustici devono essere realizzati in aderenza o alle seguenti distanze:

ml. 5 dai confini di proprietà o a distanza inferiore con il consenso notarile, trascritto e registrato, del confinante;

ml. 10 da altri fabbricati appartenenti allo stesso fondo;

ml. 10 da fabbricati appartenenti ad altro fondo;

c) Tutte le stalle dovranno essere provviste di concimaia e/o vasca per la raccolta e lo stoccaggio del letame e dei liquami che potranno essere costruite in aderenza alla stalla stessa e dovranno rispettare tutte le distanze previste per la stalle o per l'allevamento al punto a) del presente articolo nonché le seguenti disposizioni:

ml. 30 dalla più vicina abitazione ed essere possibilmente collocata sottovento rispetto a questa;

ml. 40 da qualsiasi strada classificata;

ml. 50 da cisterne o prese d'acqua potabile.

d) Tutti gli annessi rustici dovranno rispettare le seguenti distanze minime dalle strade:

Distanza minima dalle strade vicinali e interpoderali = ml. 10,00

Distanza minima dalle strade di tipo F = ml. 20,00

Distanza minima dalle strade di tipo C = ml. 30,00

Caratteristiche volumetriche e morfologiche: dovranno rispondere a criteri di semplicità e compattezza, evitando gli slittamenti delle falde del tetto.

Coperture: gli edifici devono avere coperture a falde o a padiglione, con pendenza della falda compresa tra il 30 e il 40%: il solo materiale di copertura ammesso è la tegola a canale o coppo a colorazione naturale.

Materiali esterni: il materiale esterno da usare dovrà essere l'intonaco con colore incorporato; sono vietati rivestimenti con intonaci plastici o marmi o altri materiali. I colori da usare saranno scelti nella gamma variabile dal bianco al beige, ovvero nell'ambito delle ocre rosse e gialle, comunque a base di terre, con risalto del tono più scuro per gli infissi verniciati. Nel caso di annessi rustici di modesta entità è ammesso l'impiego del legno, verniciato nelle tinte naturali.

Cornice di gronda: la cornice di gronda potrà sporgere dalle murature di non oltre cm. 40 e dovrà essere raccordata al muro in modo da determinare continuità con la parete,

o con mattoni con sporgenza graduale, o con altre sagomature. Nel caso di cornice di gronda con modiglioni a vista in legno questa potrà sporgere dalle murature non oltre cm. 60.

Gronda: la gronda dovrà avere sezione semicircolare ed essere a vista; i pluviali dovranno avere sezione circolare e dovranno essere concentrati di norma vicino agli spigoli del fabbricato: sia per la gronda che per i pluviali è vietato l'uso della plastica.

Deroghe: sono ammesse deroghe ad alcuni dei sopra precisati parametri relativi alle caratteristiche morfologiche e di decoro in presenza di ampliamenti che avvengano in continuità di edifici che già presentino una loro precisa morfologia e complessità decorativa, nello spirito di migliorare l'intervento globale, unificando la lettura del fabbricato e sempre con precisa documentazione fotografica e planimetrica dell'intervento, e comunque nel rispetto ed in sintonia con la tradizione costruttiva locale.

Sezione IIª Servizi ed impianti di interesse comune

Art. 34. Disciplina degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive

1. Le aree classificate dalla presente variante al PI come spazi pubblici o riservati alle attività collettive sono destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, così come definite dall'art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847 come modificato dall'art. 44 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865.

2. Tali aree costituiscono la dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde o a parcheggio di cui all'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, come integrato dall'art. 25 della L. R. 27 giugno 1985 n. 61.

3. In tali aree sono ammessi altresì gli edifici e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico diverse da quelle classificate come opere di urbanizzazione ai sensi del primo comma del presente articolo, che tuttavia non potranno essere computate ai fini della dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde o a parcheggio di cui al secondo comma del presente articolo.

4. Le aree e gli edifici di cui al presente articolo saranno oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante del tessuto urbano, curando la progettazione dei collegamenti pedonali, ubicando in modo opportuno le aree per parcheggio di automobili.

5. In relazione alla loro utilizzazione sono così classificati:

Fa) Aree per l'istruzione

2. Asilo nido e scuola materna
3. Scuola elementare

Fb) Aree per attrezzature di interesse comune

Istituzioni religiose:

9. Chiese
10. Centri religiosi e dipendenze

Istituzioni culturali e associative

14. Sale riunioni e mostre

Servizi amministrativi

37. Municipio
39. Uffici pubblici

Servizi tecnologici

71. Impianti tecnologici
99. Cimitero

Fc) Aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport

81. Area pedonale
83. Giardino pubblico di quartiere
84. Impianti sportivi

86. Parco Urbano

P -95) Aree per parcheggi

6. Per le aree classificate come Fa) e Fb) sono previsti i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuova costruzione, secondo i seguenti parametri:

Indice di edificabilità fondiaria massimo = 2 mc./mq.;

Indice di copertura massimo = 35 %;

Altezza massima dei fabbricati = PT + due piani abitabili (ml. 10,00);

Distanza minima tra i fabbricati = ml. 10,00 oppure in aderenza;

Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00 oppure a confine;

Distanza minima dalla strada = ml. 10,00.

7. Per le aree classificate come Fc) sono previsti i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuova costruzione, secondo i seguenti parametri:

Indice di edificabilità fondiaria massimo = 0,30 mc./mq.;

Indice di copertura massimo = 10 %;

Distanza minima tra i fabbricati = ml. 10,00 oppure in aderenza;

Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00 oppure a confine;

Distanza minima dalla strada = ml. 10,00;

8. Tutti gli edifici e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico possono venire realizzate e gestiti:

A) come impianto pubblico realizzato e gestito dall'Ente istituzionalmente competente;

B) come impianto in uso pubblico; tale fattispecie si configura quando il comune, non procedendo direttamente all'acquisizione ed utilizzazione dell'area, affida la loro realizzazione e/o gestione, in conformità con le destinazioni d'uso specifiche di piano, ad associazioni sportive o simili o da privati, a condizione che venga stipulata con il Comune una convenzione nella quale siano definiti:

a) le modalità tecniche di utilizzo dell'area, con particolare riferimento alla organizzazione delle attività, al fine di garantire funzioni di centro ricreativo in genere, comprensivo delle eventuali attività complementari di ristorazione;

b) le modalità di esercizio degli impianti, con particolare riferimento all'accessibilità da parte dei cittadini;

c) la durata della convenzione e le modalità con cui alla scadenza della quale le aree e gli impianti sportivi verranno ceduti al patrimonio comunale;

d) le garanzie reali o finanziarie.

9. La convenzione di cui al precedente comma è approvata con deliberazione del Consiglio Comunale.

10. Nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) del primo comma del precedente Art. 1 la distinzione tra Aree per l'istruzione (Fa), Aree per attrezzature di interesse comune (Fb), Aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport (Fc) e parcheggi (P-95) è indicativa, come la definizione delle singole destinazioni d'uso all'interno delle rispettive classi, sarà determinata precisamente in sede di attuazione con delibera di C.C.

Art. 35. Parcheggi e servizi pubblici

1. Le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d'uso non possono essere inferiori a:

- a) Relativamente alla residenza m^2 30 per abitante teorico;
- b) Relativamente all'industria e artigianato, m^2 10 ogni $100 m^2$ di superficie territoriale delle singole zone;
- c) Relativamente al commercio e direzionale, m^2 100 ogni $100 m^2$ di superficie lorda di pavimento;
- d) Relativamente alle attività ricettive e al turismo, m^2 15 ogni $100 m^3$, oppure m^2 10 ogni $100 m^2$, nel caso di insediamenti all'aperto.

2. Le dotazioni di cui al precedente comma 1 devono essere assicurate in sede di PUA, per le aree di nuova formazione, mentre per gli interventi sul tessuto edilizio esistente si applica il disposto di cui ai successivi commi 3, 9, 11 e 13

3. Allo scopo di evitare la polverizzazione e dispersione dei servizi pubblici il PI definisce le seguenti soglie minime di aree di urbanizzazione primaria da rispettare nel dimensionamento dei PUA e degli interventi, potendo procedere alla monetizzazione o compensazione nel caso di dimensioni insufficienti a garantirne l'idoneità funzionale, in relazione al contesto e al tipo d'intervento:

- 5 mq/abitante per le aree destinate a parcheggio, con un minimo di mq 250;
- 15 mq/abitante per le aree destinate a verde attrezzato, con un minimo di mq 1000.

4. In presenza di destinazioni d'uso miste, lo strumento urbanistico attuativo dovrà indicare il volume, ovvero la superficie lorda di pavimento prevista in relazione alle aree a servizi pubblici contenute nel PUA, ed attribuite (anche in quota parte) alle diverse superfici fondiarie previste, oltre la quale la localizzazione di ulteriori superfici commerciali, direzionali e turistiche sarà subordinata alla realizzazione delle corrispondenti aree standard all'interno del campo di intervento.

5. Le aree per servizi di cui ai commi precedenti dovranno essere accessibili, fruibili, dotate di adeguatezza tecnologica e semplicità ed economicità di gestione. Non potranno essere computate come dotazione di aree per servizi negli insediamenti residenziali, gli spazi verdi che soddisfano mere esigenze di arredo (aiuole, percorsi, ecc.) e non consentono la loro fruibilità da parte della collettività.

6. Negli interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione - qualora non si configurino come ristrutturazione edilizia - nuova costruzione di edifici destinati ad attività residenziali e ricettive alberghiere, nonché nei cambio di destinazione d'uso relativi alle medesime attività, è obbligatorio ricavare appositi spazi a parcheggio ad uso privato negli edifici e nelle pertinenze degli stessi, nella misura non inferiore ad un metro quadrato ogni dieci metri cubi della costruzione oggetto di intervento (non computandosi le parti destinate a parcheggio, rimessa o garage), con un minimo di un posto auto per ogni camera nel caso delle attività ricettive alberghiere. Tale rapporto può essere assicurato anche mediante convenzionamento di aree pubbliche o private che non riducano le dotazioni minime obbligatorie di cui ai precedenti commi.

7. Negli interventi di cui al comma precedente, destinati ad attività residenziali, almeno il 30% dell'area a parcheggio ad uso privato dev'essere destinata a posto auto coperto o garage, con un minimo di mq. 15,00 per ogni nuovo alloggio ed una quota parte destinata a piazzola di sosta ricavata all'ingresso del lotto, non inferiore a mq. 15,00. Anche per i nuovi alloggi,

ricavati attraverso il frazionamento di edifici esistenti in più unità immobiliari, deve essere garantito un posto macchina di almeno mq 15,00, per ogni nuova unità abitativa. L'obbligo di garantire il garage o il posto auto coperto per ogni nuovo alloggio non si applica agli interventi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d'uso che comportano l'aumento del numero di abitazioni nelle Z.T.O. A; in questi casi è sufficiente l'individuazione, nell'ambito dell'area scoperta di pertinenza, di un posto auto di almeno mq. 12,50 per ogni nuovo alloggio.

8. Negli interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione - qualora non si configurino come ristrutturazione edilizia - nuova costruzione, cambio di destinazione di edifici destinati ad attività artigianali, industriali ed agroindustriali, nonché depositi commerciali per i quali non è prevista l'apertura al pubblico, all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area pari a 25 mq per addetto e comunque non inferiore al 10% della superficie lorda di pavimento.

9. Negli interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione - qualora non si configurino come ristrutturazione edilizia - nuova costruzione, cambio di destinazione d'uso, la quantità minima di superficie destinata a servizi pubblici per i complessi commerciali, il terziario diffuso, le attività direzionali non può essere inferiore:

- a) nelle zone A, C1, C2, D ad esclusione delle aree o soggette a PUA vigente o di progetto, a 0,8 mq/mq di superficie lorda di pavimento dell'intero complesso, fatto salvo quanto previsto al comma successivo per gli esercizi di vicinato localizzati in zona A;
- b) nelle zone A, C1, C2, D limitatamente alle aree soggette a PUA vigente o di progetto, a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento dell'intero complesso, fatto salvo quanto previsto al comma successivo per gli esercizi di vicinato localizzati in zona A.

10. Entro la zona A la dotazione di parcheggi per gli esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a mq 250 non è richiesta, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera b) della L.R. 50/2012.

11. Nelle strutture alberghiere oltre a quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, dovrà essere assicurata la dotazione minima di superficie destinata a servizi pubblici di cui al precedente comma 9 solo per gli spazi aperti al pubblico non strettamente connessi con l'attività alberghiera (ristoranti, sale convegni, bar, etc.).

12. Almeno la metà della superficie di cui al precedente comma 9 deve essere destinata a parcheggio; tale rapporto può essere conseguito anche mediante vincolo di destinazione di aree private. La dotazione di servizi pubblici prevista dal presente comma è ridotta del 50% per le medie strutture commerciali in cui sono poste in vendita le tipologie di prodotti elencate al comma 4 dell'art 5 del RR 21 giugno 2013, n 1, (ovvero mobili, autoveicoli, motoveicoli, nautica, materiali edili, legnami).

13. Per le zone A, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati a uso pubblico, possono essere definite da apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo, anche con riferimento agli accessi e ai percorsi veicolari e pedonali, i sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. 50/2012.

14. Qualora si debbano insediare in zone territoriali omogenee diverse dalle zone A, grandi strutture di vendita, come definite dall'art. 3, comma 1, lettera g), della L.R. 28 dicembre 2012, n. 50, la dotazione di parcheggi pubblici o a uso pubblico devono avere comunque una superficie minima complessiva non inferiore a quanto prescritto al comma 4 dell'art. 5 del RR 21 giugno 2013, n.1.

15. Quando non risultasse possibile garantire le quantità minime di parcheggio ad uso pubblico e privato e di servizi pubblici, di cui ai precedenti commi, negli interventi di ampliamento e/o cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti o frazionamento di edifici esistenti in più unità immobiliari, senza compromettere gravemente l'integrità strutturale e/o funzionale dell'edificio oggetto d'intervento, ovvero sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione regionale ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3 della L.R. 11/2004, il Comune può concedere la monetizzazione degli stessi, sulla base dei costi reali di realizzazione.

16. É facoltà del comune disciplinare l'uso di aree di proprietà privata da adibire a servizi pubblici con apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo, ai sensi del comma 5 dell'art. 31 della L.R. 11/2004.

CAPO III° Il sistema relazionale

Art. 36. Prescrizioni generali e comuni

1. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera f) del primo comma del precedente Art. 1, sono individuate i seguenti tipi di viabilità pubblica esistente e di progetto, ai sensi dell'art. 2 del codice della strada:

C - Strade extraurbane secondarie;

F - Strade locali, nonché strade vicinali;

F-bis – Itinerari ciclopedonali.

2. Nuovi percorsi viari potranno essere realizzati recuperando tracciati di strade, sentieri, viottoli e simili, già presenti sul territorio.

3. La sistemazione dei tracciati stradali di qualsiasi tipo e la realizzazione delle sedi viarie, e di ogni relativo manufatto, per tipi di materiali utilizzati e per metodi di impiego, deve essere compatibile con la morfologia del territorio investito ed in particolare, qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità e lo richieda, le sedi viarie devono essere affiancate da filari, semplici o multipli, di esemplari arborei appartenenti a specie autoctone o tradizionali.

4. I parcheggi scoperti, sia pubblici che privati, da realizzare nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge nonché delle presenti norme, fatte salve diverse specifiche da parte del Comune, devono essere approntati:

a) utilizzando materiali permeabili per le zone di sosta;

b) limitatamente alle corsie principali di manovra, utilizzando manto di asfalto;

c) ponendo a dimora alberi di alto fusto, appartenenti a specie autoctone o tradizionali;

d) recintandone il perimetro con siepi;

e) destinandone una congrua percentuale ai cicli, ponendo in opera opportune rastrelliere.

5. Nella realizzazione di slarghi, piazzali e spazi di sosta, diversi dai parcheggi di cui al precedente comma, deve essere evitata la pavimentazione con materiali comportanti totale impermeabilizzazione dei suoli.

6. I manufatti di arredo stradale devono inserirsi armonicamente nel contesto paesaggistico-ambientale (sia per forme che per uso di materiali e colori).

7. Di norma la realizzazione degli itinerari ciclopedonali e delle piste ciclabili non deve comportare il tombamento di canali, collettori, fossi e simili; i loro tracciati sono definiti recuperando tracciati viari esistenti, banchine stradali e/o marciapiedi non utilizzati e simili.

8. Per la progettazione e la realizzazione delle strade si richiama quanto previsto dal DM 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade).

9. Per la progettazione e la realizzazione delle piste ciclabili si richiama quanto previsto dalla L. 28 giugno 1991 n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane), e nel D.M.LL.PP. 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili) e s.m.i.

Art. 37. Impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Nel territorio comunale potranno essere installati nuovi impianti di distribuzione carburanti o potranno essere previsti trasferimenti o potenziamenti degli esistenti nel rispetto di quanto previsto dalla DGRV n. 497 del 18 febbraio 2005 e successive modifiche e integrazioni,
2. Si richiama quanto previsto dall'art. 24 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) e art. 60-63 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) in merito alla realizzazione delle pertinenze stradali.

Art. 38. Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

1. Le installazioni di cui al presente articolo, nonché altre installazioni assimilabili ad esse dovranno essere collocate preferibilmente in aree già compromesse dal punto di vista urbanistico edilizio quali aree produttive o comunque in zone interessate dalla presenza di impianti tecnologici già esistenti (tralicci, torri piezometriche, impianti di depurazione, ecc.).
2. Siti diversi potranno essere ritenuti idonei solo in presenza di adeguate motivazioni, tenuto conto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale.
3. Nel rilascio del permesso di costruire dovrà essere presentata adeguata documentazione che attesti il valore massimo di campo prodotto dall'impianto previsto, nonché l'interferenza con altri sistemi radianti preesistenti, nonché disposizioni ed indirizzi Regionali.
4. Le installazioni oggetto del presente articolo sono vietate nei siti sensibili quali: scuole, asili, case di cura e per anziani, parchi ed aree per il gioco.
5. Il sito dovrà, in ogni caso, essere scelto verificando eventuali effetti cumulativi dovuti ad impianti e/o sorgenti di onde elettromagnetiche.
6. Dovrà essere presentato il nulla-osta preventivo dell'ARPAV e dell'ISPELS che ispirandosi al principio di massima cautela realizzeranno e/o valuteranno uno studio modellistico del campo elettromagnetico prodotto dalla stazione radio base presso tutti gli edifici entro un raggio di circa m 300, in condizioni di massimo traffico telefonico e di massimo potenziamento della stazione radio base, individuando esplicitamente le eventuali posizioni "critiche" (superiori alla metà delle misure di cautela poste dal D.M. 381/98), a cui seguiranno accertamenti strumentali successivi. In caso di più radio basi o di altri impianti di radiofrequenza e comunque entro 300 m dall'eventuale nuovo posizionamento deve essere valutato il contributo di "fondo" in condizioni di massima espansione ed eventuali rilievi sperimentali dovranno essere eseguiti sia con sonda a banda larga di campo magnetico, sia con analizzatori di spettro.

Art. 39. Norme transitorie e finali

1. In caso di non corrispondenza tra le indicazioni contenute negli elaborati grafici a scala diversa prevale la scala di maggior dettaglio.
2. In caso di non corrispondenza tra le indicazioni contenute negli elaborati grafici e le Norme Tecniche di Attuazione prevalgono quest'ultime.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 7 della legge urbanistica regionale n. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non

approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34 della L.R. 11/2004. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'articolo 33 della L.R. 11/2004.

4. L'approvazione del presente Piano degli Interventi comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.

5. Dalla data dell'adozione del Piano degli Interventi si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 29 della L.R. 11/2004.

COMUNE DI PORTOBUFFOLÈ

Piano degli Interventi

Variante n. 1

ai sensi dell'art. 18 della L. R. 23 aprile 2004, n. 11

Allegato 1 alle Norme Tecniche Operative

N.B.: i disegni contenuti negli schemi illustrativi hanno solo valore illustrativo, servono solo a suggerire possibili soluzioni compositive, non a prescriverle: sono vincolanti invece gli schemi normativi nonché i punti 2., 3., 4. e 5. delle norme scritte relative ad ogni scheda urbanistica.

L'altezza di gronda riportata nello *schema normativo* di ogni scheda urbanistica si riferisce esattamente alla cornice di gronda di progetto, ed è determinata in relazione a quella degli edifici contermini, mentre l'altezza massima riportata nel punto 4. dell'apparato normativo di ogni scheda urbanistica si riferisce all'intradosso medio dell'ultimo solaio.

SCHEDA URBANISTICA N. 1

1. Si tratta di un lotto ineditato al margine dell'insediamento storico di Settimo, in via Verdi, utile a completare il tessuto urbanizzato di un isolato morfologicamente non omogeneo. Con l'intervento si garantisce la realizzazione di una piazzola adeguata per consentire l'inversione di marcia dei veicoli e di un parcheggio. La tipologia di intervento proposta è di tipo a Villa, con il 40% della superficie fondiaria vincolata a verde privato.



2. Carature urbanistiche

Superficie Territoriale	mq	2.320
Superficie fondiaria	mq	2.100
Superficie a parcheggio	mq	140
Superficie viaria	mq	80
Volume massimo	mc	1.500

3. **Insedibilità aggiuntiva** (150 mc/abitante) **n° persone 10**

4. **Altezza massima:** PT + un piano abitabile + un piano mansardato (ml. 8,50).

5. **Prescrizioni particolari:** almeno il 40% della superficie fondiaria del lotto deve essere sistemata a verde utilizzando le specie arboree e arbustive contenute nell'allegato 2 alle NTO: *sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico*, secondo le indicazioni contenute nello *Schema tecnico di riferimento per la realizzazione delle strutture verdi*. La piantumazione delle essenze arbustive dovrà essere effettuata entro i termini di presentazione della SCIA di agibilità.




Scala 1:500

SCHEMA NORMATIVO

LEGENDA

Perimetro unita' minima d'intervento		Area a verde privato	
Edificio esistente		Parcheggio pubblico	
Ampliamento (nuova c.- soprael.)		Portici obbligatori	
Perimetro di massimo inviluppo		Allineamenti obbligatori	



Scala 1:500

SCHEMI ILLUSTRATIVI

SCHEDA URBANISTICA N. 3

1. Il lotto in oggetto attualmente è parzialmente occupato da un edificio rurale, in parte trasformato, compreso all'interno del tessuto urbanizzato del nucleo di Settimo. La definizione del limite di inviluppo consente di rilocalizzare parte della volumetria esistente al fine di rendere omogeneo il tessuto edilizio secondo le caratteristiche della tipologia a villa, con il 40% della superficie fondiaria vincolata a verde privato.



2. Carature urbanistiche

Superficie Territoriale	mq	2.670
Superficie fondiaria	mq	2.280
Superficie a parcheggio	mq	280
Superficie viaria	mq	140
Volume esistente confermato	mc	3.000

3. **Insedibilità aggiuntiva** (150 mc/abitante) **n° persone** -

4. **Altezza massima:** PT + un piano abitabile + un piano mansardato (ml. 8,50).

5. **Prescrizioni particolari:** almeno il 40% della superficie fondiaria del lotto deve essere sistemata a verde utilizzando le specie arboree e arbustive contenute nell'allegato 2 alle NTO: *sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico*, secondo le indicazioni contenute nello *Schema tecnico di riferimento per la realizzazione delle strutture verdi*. La piantumazione delle essenze arbustive dovrà essere effettuata entro i termini di presentazione della SCIA di agibilità.



Scala 1:500

SCHEMA NORMATIVO

LEGENDA

Perimetro unita' minima d'intervento



Edificio esistente



Ampliamento (nuova c.- soprael.)



Perimetro di massimo inviluppo



Area a verde privato



Parcheeggio pubblico





Portici obbligatori



Allineamenti obbligatori



SCHEDA URBANISTICA N°3



SCHEMI ILLUSTRATIVI

Scala 1:500

SCHEDA URBANISTICA N. 4

1. Si tratta di un lotto inedito al margine nord-orientale dell'insediamento storico di Settimo, necessario ad assestare il tessuto del nucleo insediativo. Con l'intervento si garantisce l'adeguamento della viabilità esistente, realizzando un marciapiede sul tratto curvilineo di via Verdi, attualmente inesistente. La tipologia di intervento proposta è di tipo a Villa, con il 40% della superficie fondiaria vincolata a verde privato.



2. Carature urbanistiche

Superficie Territoriale	mq	1.130
Superficie fondiaria	mq	990
Superficie viaria (marciapiede)	mq	140
Volume massimo	mc	1.000

3. **Insedibilità aggiuntiva** (150 mc/abitante) **n° persone** 7

4. **Altezza massima:** PT + un piano abitabile + un piano mansardato (ml. 8,50).



5. **Prescrizioni particolari:** almeno il 40% della superficie fondiaria del lotto deve essere sistemata a verde utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute nell'Allegato 2 alle NTA: *sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico*, secondo le indicazioni contenute nello *Schema tecnico di riferimento per la realizzazione delle strutture verdi*. La piantumazione delle essenze arbustive dovrà essere effettuata entro i termini di presentazione della SCIA di agibilità.



Scala 1:500

SCHEMA NORMATIVO

Perimetro unita' minima d'intervento		Area a verde privato	
Edificio esistente		Parcheeggio pubblico	
Ampliamento (nuova c.- soprael.)		Portici obbligatori	
Perimetro di massimo inviluppo		Allineamenti obbligatori	



Scala 1:500

SCHEMI ILLUSTRATIVI

SCHEDA URBANISTICA N. 5

1. Si tratta di un lotto parzialmente occupato da un edificio rurale, compreso nell'ambito del tessuto urbanizzato di Settimo. L'edificio esistente risulta da una ricostruzione eseguita su una preesistenza ottocentesca. I caratteri morfologici sono quelli tipici dell'architettura rurale di questo secolo. Si propone un ampliamento della volumetria esistente, mediante sopraelevazione ed allineamento sul fronte principale della porzione corrispondente all'annesso rustico, al fine di realizzare un consolidamento della struttura insediativa del nucleo urbano di Settimo.



2. Carature urbanistiche

Superficie fondiaria	mq	280
Volume esistente	mc	680
Volume ampliamento	mc	570
Volume massimo totale	mc	1.250

3. Insediabilità aggiuntiva (150 mc/abitante) n° persone 4

4. Altezza massima: PT + un piano abitabile + un piano mansardato (ml. 8,50).

5. Prescrizioni particolari: -



Scala 1:200

SCHEMA NORMATIVO

LEGENDA

Perimetro unita' minima d'intervento



Area a verde privato



Edificio esistente



Parcheeggio pubblico



Ampliamento (nuova c.- soprael.)



Portici obbligatori





Perimetro di massimo inviluppo



Allineamenti obbligatori



SCHEDA URBANISTICA N°5



SCHEMI ILLUSTRATIVI

Scala 1:200

SCHEDA URBANISTICA N. 6

1. Anche in questo caso si tratta di un lotto parzialmente occupato da un edificio rurale, compreso nell'ambito del tessuto urbanizzato di Settimo. L'impianto risale agli inizi dell'ottocento (catasto napoleonico). L'edificio mostra chiaramente la derivazione dal tipo del "casone", successivamente modificata ed in gran parte sostituita con interventi effettuati anche nell'ultimo dopoguerra. Si propone un ampliamento allo scopo di ottenere un volume minimo utilizzabile, nonché una ricollocazione nel lotto, al fine di migliorare il rapporto con la viabilità contigua, realizzando un distacco fra questa ed il sedime edilizio.



2. Carature urbanistiche

Superficie fondiaria	mq	290
Volume esistente	mc	290
Volume ampliamento	mc	360
Volume massimo totale	mc	650

3. **Insedibilità aggiuntiva** (150 mc/abitante) **n° persone 2**

4. **Altezza massima:** PT + un piano abitabile (ml. 7,00).

5. **Prescrizioni particolari:** -



Scala 1:200

SCHEMA NORMATIVO

LEGENDA

Perimetro unita' minima d'intervento



Edificio esistente



Ampliamento (nuova c.- soprael.)



Perimetro di massimo inviluppo



Area a verde privato



Parcheggio pubblico





Portici obbligatori



Allineamenti obbligatori





Scala 1:200

SCHEMI ILLUSTRATIVI

SCHEDA URBANISTICA N. 8

1. Trattasi di edificio di impianto ottocentesco cui è riconducibile anche l'impronta compositiva dei prospetti. Al corpo principale sono annesse alcune superfetazioni realizzate in epoche diverse. Il pianoterra ha una utilizzazione di pubblico esercizio. Con l'intervento si garantisce un riordino dell'organismo, accorpendo le superfetazioni in un unico corpo edilizio aggregato al principale e permettendo gli adeguamenti funzionali alle utilizzazioni in atto. È ammessa la realizzazione di un piano interrato destinato a locali accessori e garage entro i limiti di inviluppo indicati nella scheda di progetto.

2. Carature urbanistiche

Superficie fondiaria	mq	1.100
Volume esistente	mc	1.200
Volume ampliamento	mc	550
Volume massimo totale	mc	1.750

3. Insediabilità aggiuntiva (150 mc/abitante) **n° persone 4**



4. Altezza massima: PT + due piani abitabili (ml. 10,50)³.

5. Prescrizioni particolari: è fatto obbligo di realizzare un percorso pedonale pubblico lungo il lato sud est dell'area di intervento di raccordo con Via Roma. Nel verde privato della proprietà retrostante l'edificio è prevista la possibilità di localizzare due strutture in legno lamellare e vetro adatte ad scogliere attività diverse – sala polifunzionale, pubblici esercizi – per una quantità massima di 250 mc ciascuna⁴, nonché la possibilità di localizzare gli standard di parcheggio e posti auto richiesti in relazione alle destinazioni d'uso da insediare nell'area a condizione che si tratti di parcheggi drenanti⁵.

³ Adeguato a seguito accoglimento osservazione n. 1.9

⁴ Adeguato a seguito accoglimento osservazione n. 1.2

⁵ Adeguato a seguito accoglimento osservazione n. 1.6



Scala 1:500

SCHEMA NORMATIVO

LEGENDA

Perimetro unita' minima d'intervento



Edificio esistente



Ampliamento (nuova c.- soprael.)



Perimetro di massimo inviluppo



Area a verde privato



Percorso pedonale pubblico





Perimetro di massimo inviluppo piano interrato



Rampa interrato





SCHEDA URBANISTICA N. 9

1. Si tratta di un edificio adiacente ad un altro corpo di fabbrica originariamente costituenti un unico organismo. L'impianto risulta pre-ottocentesco, ma gli interventi e le manomissioni realizzate anche in tempi recenti risultano tali da compromettere la percezione del modello originario, che può comunque essere ricondotto all'edilizia di tipo minore. L'intervento previsto dispone un incremento volumetrico tale da ricompattare le sagome in riferimento all'impianto urbano circostante, correggendo nel contempo le aberrazioni morfologiche costituite da forometrie ed elementi sporgenti.



2. Carature urbanistiche

Superficie fondiaria	mq	160
Volume esistente	mc	300
Volume ampliamento	mc	180
Volume massimo totale	mc	480

3. Insediabilità aggiuntiva (150 mc/abitante) **n° persone 1**

4. Altezza massima: PT + un piano abitabile (ml. 6,50).

5. Prescrizioni particolari: allineamento linee di gronda e ricomposizione dell'ordine di facciata in un'unica struttura compositiva.



Scala 1:200

SCHEMA NORMATIVO

LEGENDA

Perimetro unita' minima d'intervento



Edificio esistente



Ampliamento (nuova c.- soprael.)



Perimetro di massimo inviluppo



Area a verde privato



Parcheggio pubblico





Portici obbligatori



Allineamenti obbligatori



SCHEDA URBANISTICA N°9



Prospetto frontale

SCHEMI ILLUSTRATIVI

Scala 1:200

SCHEMA URBANISTICA N. 11

1. L'edificio esistente è collocato nell'ambito della cortina edilizia che costituisce il borgo meridionale esterno al cerchia delle mura medioevali (viale Margherita). Costituisce una ricostruzione recente del tutto anomala ed incoerente con l'ambito di appartenenza. L'intervento consiste in una ricucitura decisa della cortina edilizia, riproponendo la continuità del porticato pubblico al piano terra, nonché la sutura figurativa della lacerazione prospettica mediante avanzamento dell'apparato murario a filo delle cellule edilizie contigue.



2. Carature urbanistiche

Superficie fondiaria	mq	270
Volume esistente	mc	900
Volume ampliamento	mc	300
Volume massimo totale	mc	1.200

3. **Insiediabilità aggiuntiva** (150 mc/abitante) **n° persone 2**

4. **Altezza massima:** PT + un piano abitabile + mansarda (ml. 7,50).

5. **Prescrizioni particolari:** allineamento cornice di gronda a cellule contigue.



Scala 1:200

SCHEMA NORMATIVO

LEGENDA

Perimetro unita' minima d'intervento



Edificio esistente



Ampliamento (nuova c.- soprael.)



Perimetro di massimo inviluppo



Area a verde privato



Parcheggio pubblico





Portici obbligatori



Allineamenti obbligatori





SCHEMI ILLUSTRATIVI

Scala 1:200

SCHEMA URBANISTICA N. 12

1. L'intervento riguarda un lotto parzialmente occupato da un edificio ad un unico piano, costruito in questo secolo quale dipendenza di un organismo piú articolato. La costruzione, priva di elementi architettonicamente rilevanti, è stata realizzata utilizzando il muro di cinta di un giardino allineato sulla cortina del borgo di viale Margherita. Il progetto prevede la sopraelevazione e l'ispessimento volumetrico di tale unità edilizia al fine di consolidare la continuità dell'antico borgo e nel contempo realizzare idoneo attacco porticato con i percorsi previsti dal progetto norma n°. 9.


2. Carature urbanistiche

Superficie fondiaria	mq	230
Volume esistente	mc	170
Volume ampliamento	mc	630
Volume massimo totale	mc	800

3. **Insiediabilità aggiuntiva** (150 mc/abitante) **n° persone 4**

4. **Altezza massima:** PT + un piano abitabile (ml. 6,50).

5. **Prescrizioni particolari:** -





Scala 1:200

SCHEMA NORMATIVO

LEGENDA

- Perimetro unita' minima d'intervento 
- Edificio esistente 
- Ampliamento (nuova c.- soprael.) 
- Perimetro di massimo inviluppo 
- Area a verde privato 
- Parcheggio pubblico 
- Portici obbligatori 
- Allineamenti obbligatori 



SCHEMI ILLUSTRATIVI

Scala 1:200

SCHEMA URBANISTICA N. 13

1. Il lotto oggetto dell'intervento risulta attualmente libero, ma sino a qualche anno fa, su di esso erano ancora rilevabili i resti di un'unità edilizia realizzata in continuità della cortina costituente il borgo di viale Margherita. Del resto tale preesistenza è ancora leggibile per gli ammorsamenti murari rimasti sul fabbricato superstite del lotto adiacente. L'intervento ripropone l'antico sedime edilizio, mediante una ricostruzione di spessore identico alla cellula adiacente ed una ricostituzione del prospetto su viale Margherita in modo da ricucire la continuità della cortina edilizia che anticamente connetteva il borgo dei Servi con l'accesso meridionale (Porta Trivisana) all'insediamento fortificato di Portobuffolè.



2. Carature urbanistiche

Superficie fondiaria	mq	350
Volume massimo	mc	700

3. Insediabilità aggiuntiva (150 mc/abitante) **n° persone 5**

4. Altezza massima: PT + un piano abitabile + mansarda (ml. 7,50).

5. Prescrizioni particolari: allineamento cornice di gronda con cellula adiacente.



SCHEMA NORMATIVO

Scala 1:200

LEGENDA

Perimetro unita' minima d'intervento



Edificio esistente



Ampliamento (nuova c.- soprael.)



Perimetro di massimo inviluppo



Area a verde privato



Parcheaggio pubblico





Portici obbligatori



Allineamenti obbligatori





Prospetto frontale

COMUNE DI PORTOBUFFOLÈ

**Piano degli Interventi
Variante n. 1
ai sensi dell'art. 18 della L. R. 23 aprile 2004, n. 11**

Allegato 2 alle Norme Tecniche Operative

SUSSIDI OPERATIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RESTAURO PAESISTICO

Prospetto n.1: parametri di ricostruzione del verde agrario

In questo prospetto vengono sinteticamente riportate le quantità equivalenti delle strutture verdi rispetto all'unità arborea di riferimento, pari ad un esemplare di albero isolato adulto.

tabella n. 1

La tabella n. 1 indica a cosa equivale, in termini di unità arborea adulta, una unità di struttura verde (un ml o un mq).

	Tipologia della struttura verde	Quantità assolute	Quantità equivalenti n.
1	Filare arboreo di prima grandezza	ml. 1	0,1000
2	Filare arboreo di seconda grandezza	ml. 1	0,0667
3	Piccolo frangivento	ml. 1	0,1000
4	Frangivento arbustivi	ml. 1	0,1000
5	Grande Frangivento	ml. 1	0,1429
9	Alberi isolati	ml. 1	1,0000
10	Macchia isolata	ml. 1	0,0167
11	Viale alberato	ml. 1	0,1000
12	Strada alberata	ml. 1	0,0500
13	Siepe mista	ml. 1	0,0400
14	Siepe arbustiva	ml. 1	0,0400

Per comodità vengono di seguito riportate alcune tabelle utili per svolgere la verifica delle quantità equivalenti di verde presenti nell'ambito di intervento, per verificare eventuali carenze e procedere alla scelta delle quantità di progetto rispetto alle tipologie di piantumazione. Si tratta prima di tutto di localizzare l'intervento, quindi, sulla base degli ettari interessati dall'intervento stesso si determina la quantità minima di unità arboree necessarie (ettari x quantità minima unitaria). Si verifica quindi la dotazione di verde esistente moltiplicando le diverse tipologie d'impianto esistenti (strutture verdi) per il corrispettivo indice equivalente, sommando tutti i prodotti. Confrontato questo dato con la quantità arborea minima necessaria si evidenziano eventuali carenze, che possono essere recuperate confermando le tipologie d'impianto esistenti, ovvero introducendo nuove strutture verdi, compatibili con la tipologia del paesaggio.

tabella n. 2

La tabella n. 2 indica le quantità di strutture verdi necessarie per produrre un'unità arborea adulta.

	Tipologia della struttura verde	Quantità assolute	Quantità equivalenti n.
1	Filare arboreo di prima grandezza	ml. 10	n. 1
2	Filare arboreo di seconda grandezza	ml. 15	n. 1
3	Piccolo frangivento	ml. 10	n. 1
4	Frangivento arbustivi	ml. 10	n. 1
5	Grande Frangivento	ml. 7	n. 1
9	Alberi isolati	n. 1	n. 1
10	Macchia isolata	mq. 60	n. 1
11	Viale alberato	ml. 10	n. 1
12	Strada alberata	ml. 20	n. 1
13	Siepe mista	ml. 25	n. 1
14	Siepe arbustiva	ml. 25	n. 1

Non si riportano le quantità minime equivalenti delle strutture verdi ripariali perché esterne alle zone agricole. Qualora nell'ambito delle aziende agricole fossero utilizzate strutture verdi relative a corsi d'acqua (vegetazione ripariale arbustiva, arboreo-arbustiva, bosco o macchia ripariale) la quantità equivalente di riferimento è quella relativa alla macchia isolata.

Determinazione sintetica delle quantità arboree equivalenti - Interventi edilizi									
		Ambito di intervento		Superficie coperta dell'intervento mq	Superficie arborea minima equivalente mq	Quantità arboree minime equivalenti richieste totali n.	Quantità arboree equivalenti presenti n.	Quantità arboree equivalenti minime aggiuntive richieste n.	Quantità arboree equivalenti totali n
		1	2	3	4	5 = a3 : a4	6 = o5	7 = a5 -a6	6 = o8 > a5
	a		area soggetta all'intervento	0,00	60,00	-	-	-	-
Determinazione analitica delle quantità arboree equivalenti - Interventi edilizi									
unità morfologica	referimento	tipologia della struttura verde		Quantità minime equivalenti : 1 ml = n.	Quantità presenti ml/mq/n.	Quantità equivalenti presenti n.	Quantità aggiunte ml/mq/n.	Quantità equivalenti aggiunte n.	Quantità equivalenti totali n.
		1	2	3	4	5 = 3x4	6	7 = 3x6	8 = 5+7
interpodereale	b	1	Filare arboreo di prima grandezza	0,1000	-	0,00	-	0,00	-
	c	2	Filare arboreo di seconda grandezza	0,0667	-	0,00	-	0,00	-
	d	3	Piccolo frangivento	0,1000	-	0,00	-	0,00	-
	e	4	Frangivento arbustivi	0,1000	-	0,00	-	0,00	-
	f	5	Grande Frangivento	0,1429	-	0,00	-	0,00	-
emergenze isolate	g	9	Alberi isolati	1,0000	-	0,00	-	0,00	-
	h	10	Macchia isolata	0,0167	-	0,00	-	0,00	-
viabilità	i	11	Viale alberato	0,1000	-	0,00	-	0,00	-
	l	12	Strada alberata	0,0500	-	0,00	-	0,00	-
	m	13	Siepe mista	0,0400	-	0,00	-	0,00	-
	n	14	Siepe arbustiva	0,0400	-	0,00	-	0,00	-
	o	totale					0,00	0,00	0,00

Determinazione sintetica delle quantità arboree equivalenti - Interventi fondiari									
		Ambito di intervento		numero ettari su cui avviene l'intervento Ha	Quantità arboree minime equivalenti per ettaro n.	Quantità arboree minime equivalenti richieste totali n.	Quantità arboree equivalenti presenti n.	Quantità arboree equivalenti minime aggiuntive richieste n.	Quantità arboree equivalenti totali n
		1	2	3	4	5 = a3 x a4	6 = o5	7 = a5 -a6	6 = o8 > a5
	a		area soggetta all'intervento	0,00	10,00	-	-	-	-
Determinazione analitica delle quantità arboree equivalenti - Interventi fondiari									
unità morfologica	referimento	tipologia della struttura verde		Quantità minime equivalenti : 1 ml = n.	Quantità presenti ml/mq/n.	Quantità equivalenti presenti n.	Quantità aggiunte ml/mq/n.	Quantità equivalenti aggiunte n.	Quantità equivalenti totali n.
		1	2	3	4	5 = 3x4	6	7 = 3x6	8 = 5+7
interpodereale	b	1	Filare arboreo di prima grandezza	0,1000	-	0,00	-	0,00	-
	c	2	Filare arboreo di seconda grandezza	0,0667	-	0,00	-	0,00	-
	d	3	Piccolo frangivento	0,1000	-	0,00	-	0,00	-
	e	4	Frangivento arbustivi	0,1000	-	0,00	-	0,00	-
	f	5	Grande Frangivento	0,1429	-	0,00	-	0,00	-
emergenze isolate	g	9	Alberi isolati	1,0000	-	0,00	-	0,00	-
	h	10	Macchia isolata	0,0167	-	0,00	-	0,00	-
viabilità	i	11	Viale alberato	0,1000	-	0,00	-	0,00	-
	l	12	Strada alberata	0,0500	-	0,00	-	0,00	-
	m	13	Siepe mista	0,0400	-	0,00	-	0,00	-
	n	14	Siepe arbustiva	0,0400	-	0,00	-	0,00	-
	o	totale					0,00	0,00	0,00

Prospetto n.2: unità morfologiche

In questo prospetto sono illustrate le strutture verde caratteristiche di ogni unità morfologica ammessa all'interno dell'ambito di paesaggio.


UNITÀ MORFOLOGICA

Si indica con *Unità Morfologiche* gli *elementi fisici di base* che definiscono struttura e forma del paesaggio

Unità Morfologica 1. Interpodereale

Strutture Verdi


1. Filare Arboreo di prima grandezza
2. Filare arboreo di seconda grandezza
3. Piccolo Frangivento
4. Frangivento arbustivi
5. Grande Frangivento



Unità Morfologica 2. Corsi d'acqua

Strutture Verdi


6. Vegetazione ripariale arbustiva
7. Vegetazione ripariale arboreo - arbustiva
8. Bosco ripariale



Unità Morfologica 3. Emergenze isolate

Strutture Verdi


9. Alberi isolati
10. Macchia Isolata



Unità Morfologica 4. Strade e percorsi

Strutture Verdi

11. Filare arboreo di prima grandezza
12. Filare Arboreo di seconda Grandezza
13. Siepe mista
14. Siepe Arbustiva



Unità morfologiche e Strutture verdi ammesse

Art. 40. Unità Morfologica 1. INTERPODERALE

Art. 41. Filare arboreo di prima grandezza

- Questa struttura e da localizzare prevalentemente dove maggiore è la dimensione degli appezzamenti, in particolare lungo assi interpoderali di particolare significato (ad esempio confini di proprietà direttamente legati ad aziende agricole).
- Le essenze da utilizzare sono prevalentemente Pioppo italico e Platano.
- Gli esemplari destinati alla realizzazione di filari non dovranno avere altezza inferiore a ml. 3.
- (Rif. n° 1 *schemi tecnici successivi*).

Art. 42. Filare arboreo di seconda grandezza

- Struttura verde localizzata prevalentemente dove maggiore è il frazionamento della proprietà, lungo i confini di questa.
- Filari monospecifici di Salice o Platano governati a capitozza, sono poste lungo le linee interpoderali principali in modo tale da creare quinte vegetali a chiusura di spazi privi di sufficienti elementi di identificazione.
- Gli esemplari arborei destinati alla realizzazione di filari non potranno avere altezza inferiore a ml. 3
- (Rif. n° 2 *schemi tecnici successivi*)

Art. 43. Piccolo frangivento

- La scelta e i rapporti tra le essenze vanno definiti in relazione alla localizzazione del terreno.
- Gli esemplari arborei destinati alla realizzazione di frangivento non potranno avere altezza inferiore a ml 1.50 mentre gli arbusti ml. 0.70.
- (Rif. n° 3 *schemi tecnici successivi*)

Art. 44. Frangivento arbustivi

- Elementi arborei di prima grandezza all'interno del frangivento possono essere utilizzati per segnalare punti particolari; confini di proprietà, riferimenti visivi, capifosso.
- Al fine di creare una certa varietà nel paesaggio agrario sarebbe opportuno adoperare strutture vegetali più forti lungo il perimetro del

fondo e strutture prevalentemente arbustive nel reticolo interno dei campi.

- Gli arbusti destinati alla realizzazione di frangivento non possono avere altezza inferiore a ml. 0.70.
- (Rif. n° 4 *schemi tecnici successivi*)

Art. 45. Grande frangivento

- Struttura verde da utilizzarsi prevalentemente nelle grandi aree a monocultura o dove si renda necessaria una funzione di protezione e filtro.
- Il frangivento non deve essere realizzato troppo compatto, in modo tale da risultare una barriera impenetrabile al vento, ma al contrario lo deve filtrare, smorzandone la velocità. A questo riguardo le latifoglie sono migliori in quanto la loro chioma è più leggera. Si deve tener conto poi che la fascia propetta da una siepe frangivento è pari a 10-15 volte la sua altezza.
- (rif. n° 5 *schemi tecnici successivi*)

Art. 46. Unità Morfologica 2. CORSI D'ACQUA

Art. 47. Vegetazione ripariale arbustiva

- Data la pendenza delle ripe, ed il rivestimento di molti scoli di bonifica in trachite o cemento, l'impianto di essenze arbustive è l'unico possibile. Queste andranno localizzate nella parte alta della ripa per non ostacolare la primaria funzione idraulica del corso d'acqua e la sua manutenzione.
- Proprio ai fini manutentivi un impianto dovrà prevedere opportuni varchi ed una scelta delle essenze tale da consentire il lavoro delle macchine.
- La scelta delle essenze ed il loro sesto di impianto vanno comunque correlate alla dimensione del corso d'acqua e al suo regime idraulico quest'ultimo spesso molto variabile.
- Le essenze da preferire sono: *Pruno spinoso, Sanguinella, Ligustro, Sambuco, Viburno, Tamerice, Spino cervino.*
- Le essenze arboree: Pioppo, Platano, Ontano, Salici a piccoli gruppi possono essere utilizzate con funzione di riferimento per punti significativi della rete idrica.
- (Rif. n° 6 *schemi tecnici successivi*)

Art. 48. Vegetazione ripariale Aboreo-arbustiva

- La vegetazione arboreo-arbustiva è localizzata prevalentemente lungo i canali arginati.

- Gli interventi sulla struttura vegetale sono relativi alla rimozione e sostituzione delle essenze infestanti.
- (Rif. n° 7 *schemi tecnici successivi*)

Art. 49. Bosco Ripariale

- Il bosco igrofilo, seppure in impianti di limitata estensione, laddove esistano spazi fra la riva dei corsi d'acqua e le aree coltivate o le strutture urbanizzate può esercitare un ruolo di rilevante efficacia paesistica.
- (Rif. n° 8 *Schemi tecnici successivi*)

Art. 50. Unità Morfologica 3. EMERGENZE ISOLATE

Art. 51. Alberi Isolati

- Alberature isolate di prima grandezza (Pioppi, Platani, farnie, Ontani) costituiscono elementi visivi molto importanti, segnalando punti particolari. Sono da localizzare prevalentemente nei punti di incrocio dei confini di proprietà, scoline o strade interpoderali.
- La dimensione degli elementi da utilizzare per l'impianto non può essere inferiore a ml.4.00.
- (Rif. n° 9 *schemi tecnici successivi*)

Art. 52. Macchia isolata

- Macchie di piccole dimensioni, disposte in maniera lineare lungo i confini dei campi, o nei punti di incrocio di scoline o confini di proprietà: raccolte in piccoli gruppi possono avere una funzione ornamentale.
- A titolo esemplificativo sono riportati alcuni esempi di Moduli di impianto per la realizzazione di aree con vegetazione a macchia.
- Ove possibile si dovrà prevedere attorno all'area di impianto anche una fascia di rispetto, ad esempio una fascia di colture a perdere.
- Nei casi di interventi su aree a macchia o boscate esistenti si dovrà procedere alle seguenti operazioni colturali di ripulitura, sfollamento ed impianto.
- (Rif. n° 10 *schemi tecnici successivi*)

Art. 53. Unità Morfologica 4. VIABILITÀ

Art. 54. Viale alberato

- Filare arboreo monospecifico di prima grandezza, adoperato per regolare la viabilità principale interpoderale o i viali di accesso ai centri aziendali.
- Lungo la viabilità carrabile extraurbana invece, in base alle nuove norme del Codice della Strada, risulta molto difficile l'impianto delle essenze arboree per la creazione di viali alberati.

- Le essenze da adoperare sono soprattutto Pioppi cipressini e Platano.
- Nella scelta dei percorsi lungo i quali localizzare l'impianto, sono da preferire i percorsi storici.
- L'altezza degli elementi arborei per i viali alberati non può essere inferiore a ml. 3.
- (Rif. n° **11** *schemi tecnici successivi*)

Art. 55. Strada alberata

- Filari arborei di seconda grandezza lungo la viabilità interpodereale secondaria (Salici o Platani trattati a capitozza bassa)
- Sono da preferire per l'impianto i percorsi storici che però coincidano con le linee principali della morfologia storica del territorio.
- L'altezza degli elementi arborei per le strade alberate non può essere inferiore a ml. 3.
- (Rif. n° **12** *schemi tecnici successivi*)

Art. 56. Siepe mista

- Siepi miste spontanee si sviluppano lungo la viabilità secondaria in area agricola; gli interventi di piantumazione in questo caso si riferiscono soprattutto alla sostituzione delle essenze infestanti.
- (Rif. N° **13** *schemi tecnici successivi*)





Art. 57. Siepe arbustiva

- Siepi monospecie segnano i vialetti di ingresso alle abitazioni.
- Siepi miste spontanee si sviluppano invece lungo la viabilità secondaria abbandonata, gli interventi di piantumazione in questo caso si riferiscono soprattutto alla sostituzione delle essenze infestanti.
- L'altezza degli arbusti da utilizzare per la formazione di siepi non può essere inferiore a ml. 0.70.
- (Rif. n° **14** *schemi tecnici successivi*)




Prospetto n.3: schemi tecnici di riferimento per la realizzazione delle strutture verdi

In questo prospetto sono illustrate le tipologie di piantumazione, le essenze ammesse, il passo e le dimensioni d'impianto. L'elenco delle essenze ammesse ha carattere indicativo e potrà essere utile integrato in sede di intervento con altre essenze, sia arboree, sia arbustive, purché tipiche del paesaggio della pianura veneta

Unità Morfologica : **1 - INTERPODERALE**

rif 1. FILARE ARBOREO di 1° Grandezza	rif 2. FILARE ARBOREO di 2° Grandezza
	
	
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Essenze ammesse</p> <p>Arboree : Pioppo bianco - Pioppo nero - Farnia - Pioppo italico - Frassino - Bagolaro - Platano - Tiglio selvatico .</p> <p>Tipo di terreno</p> <p>Terreni secchi : <i>Bagolaro</i> Terreni umidi : <i>Pioppo , Farnia , Frassino</i></p> <p>Trattamento essenze</p> <p>Note E' preferibile l'impianto lungo l'asse Est-Ovest in modo da ridurre l'ombreggiamento delle colture.</p>	<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Essenze ammesse</p> <p>Arboree : Salice bianco - Ontano nero - Gelso - Olmo - Carpino bianco - Platano - Orniello - Acero campestre.</p> <p>Tipo di terreno</p> <p>Ambienti umidi : <i>Salice , Ontano ,Carpino b.</i></p> <p>Trattamento essenze</p> <p><i>Salice e Platano</i> sono trattati a capitozza</p>





Unità Morfologica : 1 - INTERPODERALE

rif. 3. PICCOLO FRANGIVENTO	rif. 4. FRANGIVENTO ARBUSTIVI
<p>Sesto di impianto a un piano</p> 	
	
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Essenze ammesse</p> <p>Arboree : Salice bianco - Ontano nero - Carpino bianco-Acero campestre -Tiglio selvatico-Orniello-Gelso - Platano - Salicone - Fico -Nespole-Ciliegio.</p> <p>Arbustive : Nocciolo - Biancospino-Pruno spinoso-Spino cervino-Sanguinella-Ligustro-Ligustro cinese-Sambuco-Viburno-Bosso-Rosa spinosa.</p> <p>Tipo di terreno Terreni freschi e umidi <u>essenze arboree</u> - Salice Bianco , Ontano , Carpino <u>essenze arbustive</u> - Nocciolo , Prugnolo , Biancospino Sanguinella , Ligustro.</p> <p>Trattamento e scelta essenze Tra le essenze arboree il Platano va inserito soltanto se trattato a capitozza. La scelta e i rapporti quantitativi tra le essenze nella siepe vanno definiti in relazione anche all'eventuale utilizzo dei prodotti della stessa.</p> <p><u>Siepe da legno</u> - Salice , Platano , Carpino,Nocciolo. <u>Siepe da Api</u> - Tiglio , Salice ,Carpino ,Biancospino, Nocciolo , Ligustro ,Sanguinella. <u>Siepe per la fauna</u> - Salice , Platano,Biancospino,Fico Gelso ,Prugnolo , Sambuco , Ligustro , Sanguinella.</p>	<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Essenze ammesse</p> <p>Arboree (capifosso) : Platano - Farnia-Acero campestre - Platano - Pioppo bianco</p> <p>Arbustive : Salice bianco -Ontano nero-Nocciolo-Fico - Biancospino - Pruno spinoso-Spino cervino-Sanguinella - Ligustro - Ligustro cinese-Sambuco-Viburno-Bosso.</p> <p>Trattamento e scelta essenze Nei rapporti quantitativi tra le essenze , quelle arbustive devono essere predominanti. Le essenze arboree se presenti all'interno della siepe dovranno essere governate a ceppaia</p> <p>note Gli elementi arborei di prima grandezza possono essere presenti all' interno della struttura soltanto come capifosso , ossia nei punti di incrocio di scoline o confini di proprietà.</p>



Unità Morfologica : 1 - INTERPODERALE

rif. 5. GRANDE FRANGIVENTO	
Sesto di impianto a un piano	Sesto di impianto a due piani
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Essenze Ammesse</p> <p>Arboree : Pioppo bianco - Pioppo nero-Salice bianco-Ontano nero - Carpino bianco - Farnia - Olmo -Acero campestre - Tiglio selvatico - Orniello-Frassino- Gelso-Platano-Pioppo italico-Salicone -Fico-Ciliegio-Bagolaro</p> <p>Arbustive : Salice bianco-Ontano nero-Carpino bianco-Nocciolo - Biancospino - Pruno spinoso - Spino cervino-Sanguinella-Ligustro-Ligustro cinese-Sambuco-Viburno-Bosso.</p> <p>Note Data la dimensione della siepe è da preferire l'impianto lungo l'asse est-ovest onde ridurre l'ombreggiamento delle colture</p>	





Unità Morfologica : 2 - CORSI D'ACQUA

n. 6. VEGETAZIONE ARBUSTIVA	n. 7. VEGETAZIONE ARBOREO -ARBUSTIVA
	
 <p style="text-align: center;">G-8m.</p>	 <p style="text-align: center;">Percorso arginale</p>
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Essenze ammesse arbustive : Salice bianco-Ontano nero-Nocciolo-Biancospino-Pruno spinoso-Spino cervino-Sanguinella-Ligustro-Ligustro cinese-Sambuco-Viburno.</p> <p>Caratteristiche del corso d'acqua Canali di piccole dimensioni anche con argini di notevole pendenza . Date le ridotte dimensioni del corso d'acqua un eventuale impianto dovrà essere attuato in maniera tale da non ostacolare la funzione idraulica del canale e la sua manutenzione</p> <p>Trattamento e scelta essenze Trattandosi di vegetazione spontanea non è previsto alcun trattamento delle essenze ad eccezione del controllo delle specie presenti. Sono da evitare poi in interventi di ripristino ambientale tutte quelle specie che non tollerano di avere costantemente le radici a mollo e il fusto temporaneamente sommerso.</p> <p>Note Nei canali di grande dimensione la presenza di vegetazione prettamente arbustiva rappresenta lo stadio iniziale della colonizzazione degli argini da parte delle piante legnose. Le categorie vegetazionali individuate riflettono pertanto i diversi stadi della successione che tende verso lo stadio climax , individuato nel <i>Bosco ripariale</i>. Gli interventi ed in particolare la scelta delle essenze potranno accelerare o rallentare questa evoluzione eliminando gli elementi estranei .</p>	<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Essenze ammesse arboree : Pioppo bianco-Pioppo nero-Salice bianco-Ontano nero - Acero campestre - Frassino - Platano. arbustive : Nocciolo - Biancospino - Pruno spinoso-Spino cervino - Sanguinella -Ligustro-Lgustro cinese-Sambuco-Viburno-Salice (arbustivo) - Gelso - Rosa canina</p> <p>Caratteristiche del corso d'acqua Canali di medie dimensioni aventi argini con pendenza leggera o doppia scarpata.</p> <p>Trattamento delle essenze Questa categoria comprende una serie di associazioni vegetali che evolvono gradatamente verso il bosco misto. Sul ciglio della ripa , talvolta preceduti da popolamenti di piante erbacee e canne palustri immerse nell'acqua , sono localizzate folte cespugli di <i>Salici</i> , <i>Ontani arbustivi</i> , <i>sanguinella</i> , <i>gelso</i> ai quali segue sulla parte più alta dell'argine un filare o due di piante di maggiori dimensioni <i>Pioppo nero</i> o <i>Frassino</i>. Nella fascia superiore della scarpata di sponda , più discoste dall'acqua , vegetano altre specie di arbusti , tra cui il <i>Sambuco</i> , <i>l'Acero campestre</i> , <i>lo Spino cervino</i> , <i>la Rosa canina</i> .</p>





Unità Morfologica : 2 - CORSI D'ACQUA

nif. 8. BOSCO RIPARIALE	
	
	
INDICAZIONI PER L'IMPIANTO	
Essenze ammesse	
arboree : Pioppo bianco-Pioppo nero-Salice bianco-Ontano nero-Frassino-Platano.	
arbustive : Nocciolo-Biancospino - Pruno spinoso - Spino cervino - Sanguinella-Ligustro-Ligustro cinese-Sambuco-Viburno	
Caratteristiche del corso d'acqua	
Corsi d'acqua di grandi dimensioni , argini con pendenza leggera e presenza di aree golenali.	
Trattamento e scelta essenze	
Negli interventi di ripristino del bosco ripariale la scelta delle essenze e il loro sesto di impianto saranno tali che la varietà delle essenze inserite e il loro posizionamento riproducano la complessità del Bosco. Le essenze arbustive vanno posizionate in prossimità dell'acqua o sulla sommità dell'argine.	
Note	
Il modulo di impianto sopra consigliato può essere assemblato in maniera lineare per la riforestazione delle ripe fluviali od in maniera più articolata per le aree golenali (mantenendo però le essenze arbustive ai bordi della fascia boscata).	





Unità Morfologica : 3 - EMERGENZE ISOLATE

rif. 9. ALBERI ISOLATI	rif. 10. MACCHIA ISOLATA
	
	
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Essenze ammesse</p> <p>arboree : Pioppo bianco-Pioppo nero-Ontano nero-Farnia - Olmo-</p> <p>Localizzazione Gli alberi isolati sono in genere localizzati nei punti di incrocio di strade , scoline , confini di proprietà. In molti casi essi costituiscono i resti di siepi frangivento interdoderali di cui probabilmente erano i capifosso.</p>	<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Essenze ammesse</p> <p>arboree : Salice bianco - Ontano nero - Acero campestre-Salicone. arbustive : Spino di giuda - Biancospino - Pruno spinoso-Sanguinella-Viburno-Rosa spinosa.</p> <p>Localizzazione Le aree a macchia presenti non hanno grandi dimensioni , sono localizzate in genere lungo i confini di proprietà od in prossimità dei corsi d'acqua in continuità con la vegetazione ripariale.</p> <p>Trattamento e scelta delle essenze Per la scelta delle essenze si può far riferimento anche a quelle contenute nel Grande Frangivento nella unità morfologica interdoderala. Il sesto di impianto deve essere tale da ricreare la complessità di un piccolo bosco planiziale.</p>

Unità Morfologica : 4 - STRADE E PERCORSI

n° 11. VIALE ALBERATO	n° 12. STRADA ALBERATA
	
	
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Essenze ammesse arboree : Pioppo bianco-Pioppo nero-Farnia-Orniello-Frassino-Platano-Pioppo italico.</p> <p>Caratteristiche del corpo stradale Formazione di Viali alberati su strade carrabili di accesso al paese o assi portanti della viabilità urbana ,su percorsi secondari in area agricola quando questi assumono particolari significati (viali di parchi , strade di accesso alle abitazioni rurali) . L'impianto su uno o due lati dipende dalle dimensioni della strada come pure la distanza di impianto dal ciglio stradale.</p> <p>Trattamento e scelta essenze Il Sesto di impianto e' simile a quello dei Filari alberati di prima grandezza nella unita' morfologica interpodereale. La scelta delle essenze e' invece piu' limitata visto che in genere vengono adoperati <i>Pioppi e Platani</i>.</p>	<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Essenze ammesse arboree : Salice bianco-Ontano nero-Carpino bianco-Acero campestre-Gelso-Platano.</p> <p>Caratteristiche del corpo stradale Viabilità secondaria in area agricola con sezione ridotta , viabilità sterrata interpodereale o strade di accesso ai fondi.</p> <p>Trattamento delle essenze Filari monospecifici di <i>Salice o Platano</i> trattati a capitozza alta o bassa (in relazione alla sezione stradale). Il sesto di impianto e' simile ai Filari alberati di seconda grandezza nella unita' morfologica interpodereale .</p>

Unità Morfologica : 4 - STRADE E PERCORSI

rif. 13. SIEPE MISTA	rif. 14. SIEPE ARBUSTIVA
	
 <p style="text-align: center;">2-4m</p>	 <p style="text-align: center;">2-4m</p>
<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Essenze ammesse</p> <p>arboree : Salice bianco - Ontano nero-Carpino bianco-Acero campestre-Tiglio selvatico Orniello Gelso-Platano-Salicone.</p> <p>arbustive : Nocciolo-Biancospino-Pruno spinoso - Sanguinella - Ligustro - Ligustro cinese-Sambuco-Viburno.</p> <p>Caratteristiche del corpo stradale. Viabilità secondaria in area agricola , viabilità sterrata interpodereale o strade di accesso ai fondi.</p> <p>Trattamento e scelta essenze Valgono le stesse indicazioni relative al Piccolo frangivento nella unita' morfologica interpodereale. Le specie arboree hanno portamento arbustivo.</p> <p>Note Particolare attenzione deve essere posta nella scelta delle essenze e nel loro posizionamento per la salvaguardia dei coni visuali di particolare pregio. Questo tipo di impianto costituisce infatti barriera piuttosto compatta.</p>	<p>INDICAZIONI PER L'IMPIANTO</p> <p>Essenze ammesse</p> <p>arbustive : Salice bianco-Ontano nero-Acero campestre-Salicone-Nocciolo-Biancospino-Pruno spinoso-Spino cervino-Sanguinella-Ligustro-Ligustro cinese-Sambuco-Viburno-Bosso.</p> <p>Caratteristiche del corpo stradale. Come per siepe mista.</p> <p>Trattamento delle essenze Valgono le stesse indicazioni relative ai <i>Frangivento Arbusti</i> nella unita' morfologica interpodereale.</p>

QUADRO RIASSUNTIVO
Essenze da utilizzare nelle strutture verdi

Essenze		N° di riferimento della struttura verde													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PIOPPA BIANCO	A	■				■		■	■	■		■		■	
PIOPPA NERO	A	■				■		■	■	■		■		■	
SALICE BIANCO	A a		■	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■
ONTANO NERO	A a		■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
CARPINO BIANCO	A a		■	■		■							■	■	
FARNIA	A	■				■				■		■		■	
OLMO	A		■			■				■				■	
ACERO CAMP.	A		■	■	■	■		■			■		■	■	■
TIGLIO SEL.	A	■		■		■								■	
ORNIELLO	A		■	■		■						■		■	
FRASSINO	A	■				■		■	■			■		■	
GELSO	A		■	■		■							■	■	
SPINO DI GIUDA	a										■				
ROBINIA	A														
PLATANO	A	■	■	■	■	■		■	■			■	■	■	
PIOPPA ITALICO	A	■				■						■		■	
GINEPRO	a														
SALICONE	A			■		■					■			■	■
NOCCIOLO	a			■	■	■	■	■	■					■	■
FICO	A			■	■	■									
NESPOLE	A			■											
BLANCOSPINO	a			■	■	■	■	■	■		■			■	■
PRUNO SPINOSO	a			■	■	■	■	■	■		■			■	■
SPINO CERVINO	A			■	■	■	■	■	■					■	■
SANGUINELLA	a			■	■	■	■	■	■		■			■	■
LIGUSTRO	a			■	■	■	■	■	■					■	■
LIGUSTRO CINESE	a			■	■	■	■	■	■					■	■
SAMBUCO	a			■	■	■	■	■	■					■	■
VIBURNO	a			■	■	■	■	■	■		■			■	■
MACLURA	A														
CILIEGIO	A			■		■									
BOSSO	a			■	■	■									■
BAGOLARO	A	■				■									
AMORPHA FRUT.	A							■							
ACER NEGUNDO	A														
ROSA SP.	a			■							■				

A= Albero
a = arbusto